SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 49

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 28 febbraio 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si informano gli abbonati che si sta predisponendo l'invio dei bollettini di conto corrente postale «premarcati» per il rinnovo degli abbonamenti 2003 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al numero 06-85082520.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 32

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 18 dicembre 2002.

Recepimento della direttiva 2001/6/CE della Commissione del 29 gennaio 2001 che adatta per la terza volta al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia (testo rilevante ai fini SEE).

03A00554

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 febbraio 2003.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3265).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza a seguito di eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della regione Liguria, in provincia di Savona nei giorni 2, 3, 4, 9 e 10 maggio 2002, in provincia di La Spezia nei giorni 6 e 8 agosto 2002 e nelle province di Genova, La Spezia e Savona nei giorni 21 e 22 settembre 2002, nel territorio dei comuni di Loiano e Monzuno in provincia di Bologna a causa del crollo di una parete rocciosa verificatosi il 15 ottobre 2002, e per gli eccezionali eventi atmosferici nel mese di novembre 2002 che hanno colpito le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto e Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 ottobre 2002, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 marzo 2003, lo stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania e agli eventi sismici concernenti la medesima area;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2002, con il quale è stato dichiarato, fino al 30 giugno 2003, lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il giorno 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 2002, con il quale è stato esteso territorialmente lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il giorno 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso anche al territorio della provincia di Foggia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 291 del 12 dicembre 2002, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2003, dello stato di emergenza nel territorio delle regioni Marche e Umbria in ordine agli eventi sismici del 26 settembre 1997 e nella provincia di Terni il 16 dicembre 2000;

Viste le precedenti ordinanze emesse per fronteggiare la situazione d'emergenza conseguente alla crisi sismica che ha interessato le regioni Marche ed Umbria;

Viste le note n. 366 del 18 dicembre 2002 e n. 105 in data 8 gennaio 2003 del Presidente della regione Umbria, e le note n. 908 del 31 dicembre 2002 e n. 33 in data 7 gennaio 2003 del Presidente della regione Marche con le quali sono state chieste le proroghe e il differimento dei termini disposti con precedenti ordinanze di protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 2003, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza nel territorio di alcuni comuni della provincia di Roma colpiti dagli eventi sismici in data 11 marzo 2000;

Considerato che, con gli ordini del giorno approvati in Senato in data 20 dicembre 2002, il Governo si è impegnato a disporre il differimento al 1° gennaio 2004 del recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché delle entrate di natura patrimoniale ed assimilata, dovuti e non corrisposti dalle popolazioni danneggiate per effetto delle sospensioni di cui alle precedenti ordinanze di protezione civile;

Vista la nota n. 4298 del 18 dicembre 2002 dell'assessore all'ambiente della regione Lazio con la quale è stata evidenziata, tra l'altro, l'esigenza di rinnovare i contratti a tempo determinato del personale utilizzato per gli adempimenti della struttura di supporto del commissario delegato, attivata in Cerreto Laziale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 292 del 13 dicembre 2002, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2003, dello stato di emergenza in relazione agli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 5 e 6 maggio 1998 nel territorio dei comuni di Siano, Quindici Sarno, Bracigliano e S. Felice a Cancello;

Viste le ordinanze del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2980 del 27 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 102 del 4 maggio 1999, recante «Ulteriori disposizioni per fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche e agli eventi franosi che nei giorni 5 e 6 maggio 1998 hanno colpito il territorio delle province di Salerno, Avellino, Caserta nonché altre misure urgenti di protezione civile», n. 3029 del 18 dicembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 23 dicembre 1999, recante «Interventi urgenti di protezione civile per fronteggiare gli eventi alluvionali e i dissesti idrogeologici che hanno colpito il territorio delle province di Avellino, Benevento Caserta e Salerno nei giorni 14, 15 e 16

dicembre 1999 ed altri interventi di protezione civile», n. 3061 del 30 giugno 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 del 6 luglio 2000, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile» e n. 3174 del 16 gennaio 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 23 del 28 gennaio 2002, recante «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in relazione agli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici del novembre e dicembre 1996, del gennaio 1997, del 5 e 6 maggio 1998 e del 14, 15 e 16 dicembre 1999 verificatisi nel territorio della regione Campania»;

Vista la nota n. 1448/2002/SPC in data 29 novembre 2002 dell'Ufficio territoriale del Governo di Avellino;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 258 del 4 novembre 2002, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima area;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3254 del 29 novembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 286 del 6 dicembre 2002, recante «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima area»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3260 del 27 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 2 del 3 gennaio 2003, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i danni conseguenti ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania, per la mitigazione del rischio idrogeologico ed idrico, per il potenziamento e l'attuazione delle reti radar e pluvio-idrometriche nel territorio nazionale ed altre misure urgenti di protezione civile»;

Vista la nota n. 783 del 17 gennaio 2003 della regione Siciliana con la quale è chiesta una modifica all'articolo 11 della citata ordinanza n. 3260/2002;

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 19 novembre 1996, n. 2475, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 281 del 19 novembre 2002, recante «Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi sismici dei giorni 15 e 16 ottobre 1996 che hanno colpito le province di Reggio-Emilia e Modena»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 127 del 1° giugno 2002 concernente la proroga, fino al 31 maggio 2003, dello stato di emergenza nel territorio delle province di Forlì-Cesena e Ravenna interessato da uno sciame sismico iniziato il 19 aprile 2000 e nel territorio della provincia di Reggio-Emilia e Modena interessato da una scossa tellurica il 18 gennaio 2000;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 3 agosto 2000, n. 3076, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 185 del 9 agosto 2002, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»;

Vista la nota n. AMB/PTC/03/1946 in data 17 gennaio 2003, con la quale l'assessore alla difesa del suolo e della costa protezione civile della regione Emilia-Romagna, chiede di poter utilizzare l'importo di € 1.163.939,75 per le finalità del Piano degli interventi straordinari di ripristino delle infrastrutture danneggiate, ai sensi dell'articolo 2, dell'ordinanza n. 3076/2000 recante: «Disposizioni urgenti per gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Forlì-Cesena, Ravenna, Reggio-Emilia e Modena»;

Considerato inoltre che gli eventi sismici dell'aprile-giugno 2000 hanno inciso sui medesimi territori già precedentemente colpiti dagli eventi sismici dell'ottobre 1996;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 13 febbraio 2002, n. 3181, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 79, del 4 aprile 2002, recante: «Revoca della somma di € 1.163.939,75 di cui all'ordinanza n. 2475 del 19 novembre 1996, recante interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi sismici dei giorni 15 e 16 ottobre 1996 che hanno colpito le province di Reggio-Emilia e Modena ed assegnazione della somma di € 1.163.939,75 per il Piano degli interventi di cui all'ordinanza n. 3076 del 3 agosto 2000, recante disposizioni urgenti per gli eventi sismici che nel periodo aprile-giugno 2000 hanno colpito il territorio delle province di Forlì-Cesena, Ravenna, Reggio-Emilia e Modena»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 23 del 28 gennaio 2002, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2004, dello stato di emergenza nel territorio della regione Sicilia nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, della bonifica e del risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione;

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 21 luglio 2000, n. 3072, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 175 del 28 luglio 2000, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Siciliana»;

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 25 maggio 2001, n. 3136, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133, dell'11 giugno 2001, recante «Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana»;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 22 marzo 2002, n. 3190, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 5 aprile 2002, recante: «Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana»;

Vista la nota dell'Ufficio territoriale del Governo di Siracusa del 13 gennaio 2003 concernente talune problematiche afferenti il rilascio delle autorizzazioni relative alla concessione, costruzione ed alla gestione delle discariche per i rifiuti speciali;

Vista la nota n. 907/A3 del 17 gennaio 2003 del vice commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque nella regione Siciliana ai sensi dell'ordinanza n. 2983 e successive modificazioni del 31 maggio 1999, con la quale viene chiesto di apportare alcune modifiche all'articolo 4 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001, inerente al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle discariche e del relativo giudizio di compatibilità ambientale, nonché alla ricollocazione degli impianti che non possono essere mantenuti nel sito occupato;

Vista la nota Gab/2003/838/B09 in data 23 gennaio 2003 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio inerente alla sopra citata modifica dell'articolo 33 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 maggio 2002, con il quale è stato esteso lo stato di emergenza nel territorio delle province di Varese, Como, Milano e Bergamo, colpito dall'eccezionale evento atmosferico verificatosi nel periodo dal 3 al 12 maggio 2002, e la successiva ordinanza di protezione civile del 20 giugno 2002, n. 3222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 148 del 26 giugno 2002;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 31 marzo 1998, n. 2778, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 1998, recante: «Ulteriori integrazioni dell'ordinanza n. 2499/1997, recante primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche, agli eventi alluvionali ed ai conseguenti dissesti idrogeologici dei mesi di novembre e dicembre 1996 e gennaio 1997 nella regione Campania»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 febbraio 2003 con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza in relazione agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici nel territorio della regione Campania;

Vista la nota del 20 gennaio 2003 n. 00605/C del presidente della regione Campania, commissario delegato per l'emergenza idrogeologica, con la quale ha chiesto la proroga dei contratti a termine stipulati dal comune di Lauro con il personale utilizzato per le finalità di cui all'ordinanza di protezione civile emanate in merito;

Vista la nota del 9 gennaio 2003 del sindaco del comune di Lauro inerente alla medesima richiesta;

Ravvisata la necessità di adottare iniziative idonee a fornire ogni forma di assistenza, soccorso ed indennizzo in favore dei soggetti gravemente danneggiati a seguito degli eventi di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emesso in data 16 maggio 2002;

Considerato che, al fine di assicurare la tempestiva e funzionale attuazione degli adempimenti di competenza del Dipartimento della protezione civile, in relazione alle straordinarie esigenze connesse alle molteplici emergenze la Commissione unica di alta vigilanza istituita con decreto n. 3957 del 12 novembre 2002, del capo Dipartimento della protezione civile, deve essere integrata con la nomina di un nuovo componente nonché di un segretario;

Ritenuto che le singole esigenze prospettate siano meritevoli di accoglimento in ragione della necessità di assicurare ogni azione utile al superamento delle distinte situazioni emergenziali, nonché di proseguire la erogazione di benefici di carattere sociale connessi alla precarietà della sistemazione alloggiativa e di facilitare il ritorno alle normali condizioni di vita, disponendo misure agevolative in favore dei soggetti interessati dagli eventi calamitosi di cui sopra;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Decorre dal 1° gennaio 2004 il recupero da parte dei competenti uffici dei contributi previdenziali ed assistenziali nonché delle entrate di natura patrimoniale ed assimilate dovute all'amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali, non corrisposti per effetto delle sospensioni disposte dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 22 dicembre 1997, n. 2728, e dall'articolo 2 dell'ordinanza del Mini-

stro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 30 dicembre 1998, n. 2908, prorogato dall'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 6 luglio 2000, n. 3064, fino al 1° giugno 2001, e dall'articolo 1, comma 4, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 18 dicembre 2001, n. 3168, prorogato al 1° gennaio 2003. La riscossione avverrà successivamente al 1° gennaio 2004 mediante rateizzazione pari ad otto volte il periodo di durata della sospensione stessa. Gli importi comunque già erogati alla data di pubblicazione della presente ordinanza non sono ripetibili. La presente disposizione si applica a tutti i soggetti residenti, aventi sede operativa nei comuni interessati dal sisma iniziato il 26 settembre 1997 nel territorio delle regioni Marche ed Umbria ed ai medesimi soggetti direttamente interessati da ordinanze sindacali di sgombero.

2. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 4, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 22 dicembre 2000, n. 3101, è corrisposto per l'anno 2003 con le medesime modalità ivi previste e con oneri a carico del commissario delegato - presidente della regione Umbria.

Art. 2.

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 23, comma 2, dell'ordinanza n. 3061/2000, già prorogata dall'articolo 8 dell'ordinanza n. 3098/2000, dall'articolo 1 dell'ordinanza n. 3175/2002 e dall'articolo 3 dell'ordinanza n. 3239/2002 è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2003. L'onere è posto a carico delle disponibilità di cui all'articolo 3 dell'ordinanza n. 3047/2000.

Art. 3.

1. L'operatività del «Campo base» di protezione civile realizzato ai sensi dell'articolo 18, comma 1, dell'ordinanza n. 3061/2000 in località «Fontenovella» del comune di Lauro, e prorogata dall'articolo 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3251 del 2002, è ulteriormente prorogata fino al 30 aprile 2003.

Art. 4.

1. Al comma 1 dell'articolo 11 dell'ordinanza n. 3260/2002 sono soppresse le parole «ore mensili per ciascuna».

Art. 5.

1. La regione Emilia-Romagna è autorizzata ad utilizzare l'importo di € 1.163.939,75 di cui agli articoli 4 e 5, comma 3, dell'ordinanza n. 2475/1996, per le finalità di cui all'ordinanza n. 3076/2000.

Art. 6.

1. Il punto 4 dell'articolo 4 dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, aggiunto dall'articolo 4, comma 26, dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001, come soppresso e sostituito dall'articolo 14, comma 1, dell'ordinanza n. 3190 del 22 marzo 2002, è sostituito dal seguente:

«Le autorizzazioni concernenti la realizzazione e l'esercizio delle discariche per rifiuti speciali, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche, sono rilasciate dai prefetti, previa acquisizione della valutazione di compatibilità ambientale. Ai fini della valutazione di compatibilità ambientale costituiscono elementi ostativi al rilascio delle autorizzazioni l'elevata concentrazione nel territorio prescelto di altre discariche in esercizio o esaurite, la presenza anche in territori limitrofi di impianti ad alto rischio di inquinamento, la dichiarazione di zona ad elevato rischio ambientale. Le autorizzazioni sono rilasciate prioritariamente a favore di soggetti pubblici ovvero, ove ciò non risulti possibile, a soggetti privati anche in assenza dei piani previsti dall'articolo 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni e, comunque, nel rispetto di quanto statuito dagli articoli 27 e 28 del medesimo decreto legislativo. Le autorizzazioni possono essere rilasciate per un periodo non superiore alla durata dello stato di emergenza e solo a favore dei progetti conformi a quanto disposto dagli articoli 2, 5 e 13 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22».

Art. 7.

1. Il comma 32 dell'articolo 4 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001, è sostituito dal seguente: «32. Il presidente della regione Siciliana, commissario delegato, al fine di dare attuazione al Piano per il settore dei centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore e dei rimorchi, approvato con ordinanza commissariale n. 425 del 29 maggio 2002, provvede al rilascio delle autorizzazioni ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/1997, nonché al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell'articolo 91 della legge 3 maggio 2001, n. 6, provvedendo altresì alla ricollocazione degli impianti che non possono essere mantenuti nel sito occupato».

2. Al comma 33 dell'articolo 4 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001, così come modificato dall'articolo 15, comma 6, dall'ordinanza n. 3190 del 22 marzo 2002, le parole «31 dicembre 2002» sono sostituite con le parole «31 dicembre 2003».

Art. 8.

1. Nell'ambito delle iniziative di prima assistenza alle popolazioni colpite dagli eccezionali eventi atmosferici che hanno interessato il territorio di alcune province

della regione Lombardia nel periodo dal 3 al 12 maggio 2002, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 maggio 2002, citato in premessa, il prefetto di Bergamo è autorizzato ad erogare contributi a titolo di indennizzo in favore dei nuclei familiari che, a causa degli eventi stessi, abbiano subito la perdita di un componente. Tali indennizzi possono essere erogati, anche in deroga alle vigenti norme in materia di contabilità generale dello Stato, e sono determinati, rispetto ad ogni specifica fattispecie, con provvedimento da adottarsi d'intesa con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo per la protezione civile.

Art. 9.

1. Al fine di assicurare la tempestiva e funzionale attuazione degli adempimenti di competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in relazione alle straordinarie esigenze connesse alle molteplici emergenze di cui in premessa, la Commissione unica di alta vigilanza istituita con decreto n. 3957 del 12 novembre 2002 è integrata con la nomina di un componente nonché con la nomina di un segretario scelto tra i dipendenti del Dipartimento della protezione civile. Il capo del Dipartimento della protezione civile determina i compensi da attribuire al Presidente, ai componenti e al segretario della commissione.

Art. 10.

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 25 luglio 2001 n. 3144, così come prorogato dall'articolo 1, comma 5, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 16 gennaio 2002 n. 3174, relativamente al comune di Lauro, è prorogato fino al 31 dicembre 2003. Il relativo onere è posto a carico delle risorse stanziate dall'articolo 7, comma 2, della legge 13 luglio 1999, n. 226.

Art. 11.

1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile del 16 gennaio 2002, n. 3174, è prorogato al 31 dicembre 2003.

2. Al fine di assicurare la tempestiva e funzionale attuazione degli adempimenti di competenza del Dipartimento della protezione civile connessi alla gestione delle numerose emergenze di cui in premessa, in atto su tutto il territorio nazionale, le disposizioni di cui all'accordo sull'orario di servizio e di lavoro del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri stipulato in data 5 dicembre 2002, concernenti l'istituto della reperibilità e l'indennità di produttività, si applicano nel limite massimo di dieci unità, al personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, individuato con provvedimento da adottarsi da parte del capo del Dipartimento della protezione civile.

3. Gli oneri di cui ai commi 1 e 2 sono posti a carico del Fondo della protezione civile.

Art. 12.

1. Al fine di assicurare le necessarie condizioni di sicurezza in relazione al rientro nell'atmosfera terrestre del satellite italiano Beppo-Sax e per l'organizzazione dei conseguenti interventi anche al di fuori del territorio nazionale, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad adottare tutte le iniziative occorrenti per la valutazione, previsione e prevenzione dei rischi connessi, sulla base delle esigenze rappresentate dalla struttura temporanea di missione istituita con decreto 31 gennaio 2003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Allo scopo di migliorare le condizioni di sicurezza delle attività di volo e rafforzare la capacità e la prontezza operativa del Dipartimento della protezione civile nelle situazioni di emergenza di cui in premessa il Dipartimento stesso è autorizzato a procedere all'ammodernamento della propria componente elicotteristica, mediante la sostituzione di due mezzi con uno di nuova acquisizione, anche mediante la conclusione di contratto di leasing. Si applica l'articolo 49, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), facendosi riferimento, per la determinazione del valore corrente dei mezzi, ai prezzi riportati nell'Aircraft Bluebook Price Digest. Si applica fino al 31 dicembre 2003, l'articolo 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2002, n. 3231.

3. In relazione ai principi di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni, i piani e i programmi di interventi previsti da ordinanze di protezione civile, da sottoporre all'approvazione o alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile, sono immediatamente operativi all'atto di approvazione da parte dei competenti commissari delegati, ove nominati, ovvero delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano interessate, secondo le disposizioni recate dai rispettivi ordinamenti.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A02403

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 dicembre 2002.

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 dell'iniziativa comunitaria EQUAL - Annualità 2003. (Decreto n. 50/2002)

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/1999 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione - d'intesa con le amministrazioni competenti - della quota nazionale pubblica dei programmi, cofinanziati dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello stato - I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti CE n. 1260/99 del Consiglio, n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 1263/1999 e n. 1257/99 del Consiglio, riguardanti rispettivamente le disposizioni generali sui Fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative ai Fondi strutturali (FESR, FSE, SFOP, FEOGA);

Visto il programma di iniziativa comunitaria EQUAL per la lotta contro la discriminazione e le disuguaglianze in relazione al mercato del lavoro in Italia;

Vista la decisione della Commissione europea C(2001) n. 43 del 26 marzo 2001, di approvazione del programma di iniziativa comunitaria EQUAL che prevede un ammontare di risorse comunitarie pari a euro 394.400.000 ed una corrispondente quota nazionale pubblica pari a € 394.400.000;

Vista la delibera CIPE n. 67/2000 del 22 giugno 2000 che, con particolare riferimento ai programmi di iniziativa comunitaria EQUAL prevede che il 70% della quota nazionale pubblica faccia carico al Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, mentre la restante quota del 30% rimanga a carico delle disponibilità delle regioni e province autonome;

Considerato che la suindicata quota nazionale pubblica di € 394.400.000 fa carico per € 308.832.000 alle disponibilità della legge n. 183/1987 e per € 85.568.000 ai bilanci delle regioni e delle province autonome;

Considerato che relativamente alla quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, si è già provveduto al finanziamento dell'acconto del 7 per cento nonché al finanziamento delle annualità 2001 e 2002;

Considerato che occorre provvedere ad assicurare il finanziamento della quota statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 del medesimo programma di iniziativa comunitaria EQUAL per l'anno 2003, pari ad € 52.102.000;

Vista la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40717/EQ del 26 novembre 2002, concernente il riparto delle risorse tra le amministrazioni interessate;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministero del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 23 dicembre 2002 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

1. Il cofinanziamento statale delle azioni relative ai programmi dell'iniziativa comunitaria EQUAL, richiamata in premessa, pari a € 52.102.000 per l'anno 2003, è assicurato dal Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987, sulla base della ripartizione di cui alla allegata tabella A che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Eventuali variazioni nella ripartizione dei finanziamenti tra le regioni, di cui alla tabella A, potranno essere assunte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per assicurare il completo utilizzo delle risorse, fermo restando l'ammontare complessivo stabilito dal presente decreto a carico del Fondo di rotazione. Di tali

modifiche il predetto Ministero informa tempestivamente il Fondo di rotazione stesso, ai fini dei conseguenti pagamenti.

3. Il predetto Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare gli importi stabiliti, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, a seguito delle richieste inoltrate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi ed effettuano i controlli di competenza.

5. I titolari dei programmi operativi inviano al Sistema informativo della ragioneria generale dello Stato (SIRGS) i dati per le necessarie rilevazioni, ai sensi della delibera CIPE n. 141/99.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2002

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 348

TABELLA *A*

INIZIATIVA COMUNITARIA EQUAL
Cofinanziamento statale a carico
del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987. Annualità 2003

Amministrazione	Euro
Abruzzo	2.976.000
Basilicata	715.000
Calabria	1.476.000
Campania	2.310.000
Emilia-Romagna	3.164.000
Friuli V.G.	918.000
Lazio	2.245.000
Liguria	922.000
Lombardia	3.773.000
Marche	720.000
Molise	101.000
P.A. Bolzano	491.000
P.A. Trento	571.000
Piemonte	2.539.000
Puglia	2.042.000
Sardegna	1.306.000
Sicilia	2.764.000
Toscana	1.680.000
Umbria	575.000
Valle d'Aosta	235.000
Veneto	2.161.000
TOTALE REGIONI . . .	33.684.000
Ministero del lavoro	18.418.000
TOTALE GENERALE . . .	52.102.000

03A02093

DECRETO 23 dicembre 2002.

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 del programma relativo all'anno europeo dei disabili 2003. (Decreto n. 51/2002)

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi cofinanziati dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, alfine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la decisione del Consiglio CE n. 903 del 3 dicembre 2001 relativa all'anno europeo dei disabili 2003;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le politiche comunitarie del 24 giugno 2002 con il quale è stato istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Organismo di coordinamento per la predisposizione e il coordinamento delle iniziative necessarie per l'attuazione, a livello nazionale, delle attività previste dal programma relativo all'anno europeo delle persone disabili 2003;

Vista la nota del suddetto Organismo di coordinamento n. 2423 del 5 dicembre 2002 con la quale viene richiesto il cofinanziamento statale delle attività previ-

ste dal programma relativo all'anno europeo delle persone disabili, a fronte di finanziamenti comunitari pari a € 1.280.000,00;

Considerato che occorre assicurare il finanziamento della quota statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 delle suddette attività determinata in € 820.000,00;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 23 dicembre 2002 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

1. Il cofinanziamento statale delle attività previste dal programma relativo all'anno europeo dei disabili 2003, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1967, è pari a € 820.000,00, così come specificato nella allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il predetto Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare gli importi stabiliti, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, in base alle richieste inoltrate dall'Organismo di coordinamento, istituito con il predetto decreto interministeriale del 24 giugno 2002.

3. L'Organismo di coordinamento adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al proprio programma ed effettua i controlli di competenza.

4. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2002

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 349

ANNO EUROPEO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
Cofinanziamento statale a carico
del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987

Voci di spesa	Euro
Manifestazione di lancio	80.000,00
Realizzazione progetti	640.000,00
Manifestazione di chiusura	100.000,00
TOTALE GENERALE	820.000,00

03A02094

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 febbraio 2003.

Modifica degli stampati di specialità medicinali contenenti come principio attivo «mirtillo».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGLANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 435, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, concernente il regolamento per il riordinamento del Ministero della salute, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1996, n. 518;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704, concernente il Regolamento recante norme sull'individuazione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco reso nella riunione del 29 gennaio 2003, con il quale si approvano le modifiche degli stampati relativi ai medicinali contenenti come principio attivo «mirtillo»;

Ritenuto a tutela della salute pubblica dover provvedere a modificare gli stampati delle specialità a base di mirtillo;

Decreta:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali, autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo, nazionale, contenenti come principio attivo «mirtillo»; di integrare gli stampati secondo quanto indicato nell'allegato 1 che costituisce parte del presente decreto.

2. Le modifiche di cui al comma 1 — che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialità medicinale — dovranno essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto e per il foglio illustrativo a partire dal primo lotto prodotto successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Gli stampati delle specialità medicinali contenenti come principio attivo «mirtillo» autorizzate con procedura nazionale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno riportare anche quanto indicato nell'allegato l del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2003

Il dirigente generale: MARTINI

ALLEGATO 1

Riassunto delle caratteristiche del prodotto

4.6 Gravidanza:

la sicurezza del farmaco in gravidanza non è stata determinata, pertanto è opportuno non somministrare il prodotto durante la gravidanza.

03A02291

DECRETO 10 febbraio 2003.

Modifica degli stampati di specialità medicinali contenenti eparina non frazionata sodica e calcica ad uso parenterale.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000 n. 435, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, concernente il regolamento per il riordinamento del Ministero della sanità, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1996, n. 518;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704, concernente il regolamento recante norme sull'individuazione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale del Ministero della sanità;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni:

Visto il parere della Commissione unica del farmaco reso nella riunione del 29 gennaio 2003 con il quale si approvano le modifiche degli stampati relativi ai medicinali contenenti come principio attivo eparina non frazionata sodica e calcica ad uso parenterale;

Ritenuto a tutela della salute pubblica dover provvedere a modificare gli stampati delle specialità a base di eparina non frazionata sodica e calcica ad uso parenterale;

Decreta:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali, autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale, contenenti come principio attivo eparina non frazionata sodica e calcica ad uso parenterale, di integrare gli stampati secondo quanto indicato nell'allegato 1 che costituisce parte del presente decreto.

2. Le modifiche di cui al comma 1 — che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialità medicinale — dovranno essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto e per il foglio illustrativo a partire dal primo lotto prodotto successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Gli stampati delle specialità medicinali contenenti come principio attivo eparina non frazionata sodica e calcica ad uso parenterale, autorizzate con procedura nazionale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno riportare anche quanto indicato nell'allegato l del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2003

Il dirigente generale: MARTINI

ALLEGATO 1

PER LE SPECIALITÀ MEDICINALI PER USO PARENTERALE CONTENENTI COME PRINCIPIO ATTIVO EPARINA NON FRAZIONATA SODICA O CALCICA.

4.2 POSOLOGIA

Secondo prescrizione medica.

Quando si somministra eparina sodica o calcica a dose anticoagulante, il loro dosaggio dovrebbe essere determinato con frequenti test di coagulazione. Se i test di coagulazione sono al di sopra dell'intervallo terapeutico o se si verificano emorragie, la dose dovrebbe essere ridotta o, se del caso, l'eparina dovrebbe essere sospesa (vedi avvertenze speciali e precauzioni per l'uso).

Azione antagonista della protamina

La protamina serve per la rapida neutralizzazione dell'attività dell'eparina, in caso di sanguinamento significativo. La quantità richiesta dipende dal tasso ematico di eparina somministrata e dal tempo intercorso dall'iniezione. La somministrazione di protamina deve essere fatta in infusione lenta endovena; 50 mg di protamina neutralizzano 5.000 UI di eparina. La dose di protamina che si deve somministrare per neutralizzare un bolo eparinico cala in proporzione al tempo trascorso dalla somministrazione del bolo (subito dopo il bolo il l00% della dose, dopo l ora il 50%, dopo 2 ore il 25%).

La dose di protamina da somministrare in caso di infusione continua di eparina è quella utile per neutralizzare le UI di eparina infuse nelle ultime 4 ore.

In caso di trattamento con eparina calcica sottocute a dose anticoagulante si deve somministrare una dose di protamina per neutralizzare circa il 25% della ultima dose eparinica, ripetendo tale somministrazione ogni 3 ore fino a 4 volte.

4.3 CONTROINDICAZIONI

L'eparina sodica o calcica non deve essere usata in pazienti:

con accertata ipersensibilità al farmaco o a qualcuno degli eccipienti;

con grave trombocitopenia.

Nei quali non possano essere condotti ad appropriati intervalli i test di coagulazione come il tempo di coagulazione del sangue intero e il tempo di tromboplastina parziale attinto (APTT). Questa controindicazione si riferisce all'eparina sodica o calcica a dosi anticoagulanti; non c'è generalmente bisogno di monitorare i parametri della coagulazione in pazienti che ricevono eparine a dosi basse profilattiche (inferiori o uguali a 0,2 ml per 3 volte die per l'eparina calcica o 15.000 unità die per l'eparina sodica);

con uno stato emorragico non controllato: qualora sia associato a coagulazione intravasale disseminata (DIC) l'uso dell'eparina andrà valutato nello specifico contesto clinico;

l'anestesia loco-regionale per procedure di chirurgia elettiva è controindicata nei pazienti che ricevono eparina a dosi anticoagulanti;

accidenti cerebrovascolari emorragici;

in presenza di lesioni organiche ad elevato rischio di sanguinamento l'uso di eparina andrà valutato nello specifico contesto clinico considerando il rapporto rischio- beneficio nel singolo caso.

Limitatamente alle eparine contenenti alcool benzilico: per la presenza di alcool benzilico il prodotto è controindicato nei neonati e nei bambini fino a tre anni di età.

4.4 AVVERTENZE SPECIALI E PRECAUZIONI D'IMPIEGO

Emorragie

Possono avvenire in qualunque distretto dell'organismo in pazienti che ricevono eparina sodica e calcica. Un inspiegabile calo dell'ematocrito, una caduta della pressione arteriosa, o qualsiasi altro segno o sintomo non attribuibile ad altre cause dovrebbe far sospettare un evento emorragico. L'eparina sodica o calcica dovrebbe essere usata con estrema cautela in patologie nelle quali vi sia rischio di emorragie. Alcune di tali condizioni sono:

cardiovascolari: endocardite batterica sub-acuta, grave ipertensione non controllata dalla terapia anti-ipertensiva;

ematologiche: condizioni associate con aumentata tendenza alle emorragie come sindromi emòfiliche o carenza di fattori della coagulazione, trombocitopenia, trombocitopatie ed alcune porpore vascolari emorragiche (tipo malattia di Rendu-Osler).

gastrointestinali: ulcera peptica, esofagiti o gastriti erosive, malattia infiammatoria intestinale in fase attiva, altre patologie gastroenterologiche a rischio emorragico, drenaggio continuo dello stomaco o del piccolo intestino;

chirurgiche: durante e immediatamente dopo: *a)* rachicentesi o anestesia spinale o *b)* interventi chirurgici maggiori a carico del cervello, della colonna vertebrale o dell'occhio;

altre: malattie epatiche con alterazioni dei parametri della coagulazione e/o varici esofagee o gastropatia da ipertensione portale a rischio emorragico elevato, minaccia d'aborto.

Test di coagulazione

Quando si somministra eparina sodica o calcica a dosi anticoagulanti, il loro dosaggio dovrebbe essere regolato con frequenti test di coagulazione. Se i test di coagulazione sono al di sopra dell'intervallo terapeutico o se si verificano emorragie, la dose dovrebbe essere ridotta o, se del caso, l'eparina dovrebbe essere sospesa. (vedi posologia).

Data l'azione transitoria della eparina sodica, le prove di emocoagulazione torneranno entro i limiti di norma nel giro di poche ore; per l'eparina calcica possono essere necessari tempi più lunghi.

Trombocitopenia da eparina

La trombocitopenia è una complicazione ben conosciuta della terapia con eparina sodica o calcica e può comparire da 4 a 10 giorni dopo l'inizio del trattamento, ma anche prima in caso di precedente trombocitopenia da eparina. Nel 10 al 20% dei pazienti può comparire una lieve trombocitopenia (conta piastrinica maggiore di 100,000/mm^3), che può restare stabile o regredire, anche se la somministrazione di eparina è continuata.

In alcuni casi invece (dallo 0,3 al 3% dei casi) si può determinare una forma più grave (trombocitopenia da eparina di II tipo), immunomediata caraterizzata dalla formazione di anticorpi contro il complesso eparina-fattore piastrinico 4. In questi pazienti ai possono sviluppare nuovi trombi associati con trombocitopenia, derivanti dall'irreversibile aggregazione di piastrine indotta dall'eparina, la cosiddetta «sindrome del trombo bianco». Tale processo può portare a gravi complicazioni tromboemboliche come necrosi cutanea, cancrena delle estremità che può rendere in alcuni casi necessaria l'amputazione, infarto miocardico, embolia polmonare, stroke e a volte morte. Perciò, la somministrazione di eparina sodica o calcica dovrebbe essere interrotta oltre che per comparsa di piastrinopenia, anche se il paziente sviluppa una nuova trombosi o un peggioramento di una trombosi precedente. La prosecuzione della terapia anticoagulante, per la trombosi causa del trattamento in corso o per una nuova comparsa o peggioramento, andrebbe intrapresa, dopo sospensione dell'eparina, con un anticoagualante alternativo. È rischioso l'impiego in questi casi delle epanne a basso peso molecolare per la possibilità di cross reattività, quanto quello di una immediata introduzione della Terapia anticoagulante orale (descritti casi di peggioramento della trombosi).

Quindi una trombocitopenia di qualunque natura deve essere attentamente monitorata. Se la conta piastrinica scende al di sotto di 100,000/ mm^3, o se si verifica trombosi ricorrente, l'eparina sodica o calcica deve essere sospesa.

Una conta piastrinica andrebbe valutata prima del trattamento e di seguito due volte alla settimana per il primo mese in caso di somministrazioni protratte.

Diminuita sensibilità all'eparina: una diminuita sensibilità all'eparina sodica o calcica si può verificare nella febbre, trombosi, tromboflebite, infezioni con tendenza trombotica, stati infiammatori, a volte in corso di infarto miocardio, cancro, carenza di antitrombina III e nei pazienti post- chirurgici.

In caso di trattamento eparinico a dosi anticoagulanti evitare la somministrazione intramuscolare di farmaci.

Limitatamente alle specialità medicinali che contengono clorocresolo: La presenza di clorocresolo può causare reazioni di ipersensibilità.

Nei pazienti sottoposti ad anestesia spinale o peridurale, ad analgesia epidurale o a puntura lombare, la profilassi con basse dosi di eparina non frazionata può essere molto raramente associata con ematomi spinali o epidurali che possono portare a paralisi di durata prolungata o permanente. Il rischio è aumentato dall'uso di cateteri peridurali a permanenza per infusione continua, dall'assunzione concomitante di farmaci che influenzano l'emostasi come gli antinfiammatori non steroidei (FANS), gli inibitori dell'aggregazione piastrinica o gli anticoagulanti, da traumi o da punture spinali ripetute, dalla presenza di un sottostante disturbo della emostasi e dalla età avanzata. La presenza di uno o più di questi fattori di rischio dovrà essere attentamente valutata prima di procedere a questo tipo di anestesia/analgesia, in corso di profilassi con eparine non frazionate.

Di regola l'inserimento del catetere spinale deve essere effettuato dopo almeno 8-12 ore dall'ultima somministrazione di eparina non frazionata (abitualmente calcica) a basse dosi profilattiche. Dosi successive non dovrebbero essere somministrate prima che siano trascorse almeno 2-4 ore dall'inserimento o dalla rimozione del catetere, ovvero ulteriormente ritardate o non somministrate nel caso di aspirato emorragico durante il posizionamento iniziale dell'ago spinale o epidurale. La rimozione di un catetere epidurale «a permanenza» dovrebbe essere fatta alla massima distanza possibile (8-12 ore circa) dalla ultima dose profilattica di eparina eseguita in corso di anestesia.

Qualora si decida di somministrare eparina non frazionata prima o dopo di un'anestesia peridurale o spinale, si deve prestare estrema attenzione e praticare un frequente monitoraggio per individuare segni e sintomi di alterazioni neurologiche come: dolore lombare, deficit sensoriale e motorio (intorpidimento e debolezza degli arti inferiori), alterazioni della funzione vescicale o intestinale. Il perso-

nale infermieristico dovrebbe essere istruito ad individuare questi segni e sintomi. I pazienti dovrebbero essere istruiti ad informare immediatamente il personale medico o infermieristico se si verifica uno qualsiasi de suddetti sintomi.

Se si sospettano segni o sintomi di ematoma epidurale o spinale, deve essere formulata un diagnosi immediata ed iniziato un trattamento che comprenda la decompressione del midollo spinale.

4.5 INTERAZIONI

Anticoagulanti orali

L'eparina sodica o calcica a dosaggio anticoagulante può prolungare lievemente il tempo di protrombina (incremento di circa 0,5 dell'INR). Bisogna considerare questo aspetto nella valutazione di tale parametro, soprattutto quando si procede ad embricazione della terapia eparinica con quella anticoagualnte orale. Si raccomanda grande attenzione clinicolaboratoristica (valutazione frequente di PT e aPTT) in caso di uso combinato di eparina non frazionata a dosi anticoagulanti con questi farmaci.

Antiaggreganti piastrinici

Farmaci come l'acido acetilsalicilico, il destrano, il fenilbutazone, l'ibuprofen, l'indometacina, il dipiridamolo, l'idrossiclorochina o altri farmaci che interferiscono con l'aggregazione piastrinica (che costituisce la principale difesa emostatica del paziente eparinizzato) possono indurre sanguinamento e dovrebbero essere utilizzati con molta cautela nei pazienti trattati con eparina sodica o calcica, soprattutto se a dosi anticoagulanti.

Altre interazioni

Digitale, tetracicline, nicotina, glucocorticoidi, penicilline, fenotiazine, antistaminici possono parzialmente ridurre l'azione anticoagulante dell'eparina.

4.8 EFFETTI INDESIDERATI

Emorragia

L'emorragia è la principale complicanza che si può verificare durante il trattamento con eparina sodica o calcica, in particolar modo alle dosi anticoagulanti. Tempi di coagulazione al di sopra dell'intervallo terapeutico o piccole emorragie durante la terapia possono essere in genere risolti riducendo il dosaggio o, se del caso, sospendendo temporaneamente il farmaco. Sanguinamento gastroenterico o urinario durante la terapia anticoagulante possono indicare la presenza di una sottostante lesione occulta. Il sanguinamento può avvenire in qualsiasi distretto dell'organismo ma certe specifiche complicazioni emorragiche potrebbero essere difficili da individuare:

a) emorragia surrenalica, con conseguente insufficienza surrenalica acuta è stata descritta durante terapia anticoagulante. Perciò, il trattamento va interrotto se il paziente sviluppa segni e sintomi di insufficienza surrenalica acuta;

b) emorragia ovarica (*corpus luteum*) si è sviluppata in donne in età fertile in terapia anticoagulante a lungo o a breve termine;

c) emorragie retroperitoneali.

In ogni caso di emorragia non minore la terapia eparinica andrà interrotta ed in caso di emorragia maggiore l'eparina ancora in circolo andrà neutralizzata mediante somministrazione di protamina (vedi paragrafo 4.2 «azione antagonista della protamina»).

Reazioni locali

Irritazione locale, eritema, lieve dolore, ematoma o ulcerazione possono seguire ad una somministrazione sottocutanea di eparina. Queste complicazioni sono molto più comuni dopo somministrazione intramuscolare, per cui quest'ultimo uso è assolutamente da evitare, anche occasionalmente.

Ipersensibilità

Come manifestazioni più comuni sono state riportate reazioni generalizzate da ipersensibilità con brividi, febbre, e orticaria e, più raramente asma, mite, lacrimazione, nausea e vomito, shock.

Trombocitopenia

Sono stati riportati casi di trombocitopenia in pazienti che ricevevano eparina sodica o calcica. (vedi avvertenze speciali). Sebbene sia lieve e clinicamente non significativa è talvolta accompagnata da gravi complicazioni trombotiche e/o emboliche.

Dopo terapia a lungo termine con dosi alte si sono verificati casi di osteoporosi.

Raramente sono stati anche riportati: necrosi cutanea, soppressione della sintesi di aldosterone, alopecia ritardata transiente, priapismo, iperlipidemia di rimbalzo alla sospensione della terapia.

Sono stati riportati anche rari casi di aumento delle transaminasi.

4.9 SOVRADOSAGGIO

Vedi paragrafo 4.2 «azione antagonista della protamina».

03A02292

DECRETO 19 febbraio 2003.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Permixon».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 11 dicembre 2002 della ditta Pierre Fabre Pharma S.r.l.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Pierre Fabre Pharma S.r.l., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni:

PERMIXON - 8 capsule rettali 640 mg - A.I.C. n. 025288 061.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 19 febbraio 2003

Il dirigente: GUARINO

03A02479

DECRETO 19 febbraio 2003.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rosased».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 3 dicembre 2002 della ditta Pierre Fabre Pharma S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Pierre Fabre Pharma S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni:

ROSASED «gel 1 tubetto 25 g - A.I.C. n. 028461 010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 19 febbraio 2003

Il dirigente: GUARINO

03A02480

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 17 dicembre 2002.

Ricostituzione della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro, di Potenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI POTENZA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l'art. 15;

Visti i decreti n. 2/74 del 20 marzo 1974 e n. 13/76 del 30 agosto 1976 e successive modificazioni relative alla costituzione della commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro di cui all'art. 410 codice procedura civile come modificato dalla legge n. 533/1973 emanati dal direttore dell'U.P.L.M.O. di Potenza;

Considerato che occorre procedere al rinnovo della predetta commissione;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 1997 con il quale è stata istituita nella provincia di Potenza la direzione provinciale del lavoro con decorrenza 17 febbraio 1997;

Ritenuta la propria competenza;

Considerato che ai sensi dell'art. 410 codice procedura civile come modificato da ultimo dall'art. 36 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 i componenti devono essere designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni datoriali più rappresentative operanti nella provincia;

Ritenuto che per una corretta formulazione di giudizio sul grado di rappresentatività delle varie organizzazioni di categoria, occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione;

Considerato che tali criteri, individuati dalla giurisprudenza consolidata sia ordinaria che amministrativa e confermati dall'art. 4, quinto comma, della legge 30 dicembre 1986, n. 936 (recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro), sono i seguenti:

1) consistenza numerica e qualità dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

4) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

Considerato che, all'uopo, sono state interessate le seguenti organizzazioni sindacali alle quali sono stati richiesti i dati inerenti la propria rappresentatività:

per i lavoratori dipendenti

Confederazione generale italiana del lavoro - C.G.I.L.;

Confederazione italiana sindacati lavoratori - C.I.S.L.;

Unione italiana del lavoro - U.I.L.;

Unione generale del lavoro - U.G.L.;

Rappresentanti di base - R.d.B.;

Confederazione italiana dirigenti d'azienda - C.I.D.A.;

Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori - C.I.S.A.L.;

Confederazione autonoma italiana del lavoro - CONF.A.I.L.;

per i datori di lavoro

Associazione degli industriali della provincia di Potenza;

Associazione delle piccole e medie industrie - A.P.I.;

Unione provinciale agricoltori - U.P.A.;

Unione del commercio del turismo e dei servizi - Confcommercio;

Associazione degli artigiani - Confartigianato;

Federazione lucana coltivatori diretti;

Associazione autonoma degli artigiani di Potenza e Matera - C.A.S.A.;

Unione coltivatori italiani - U.C.I.;

Confederazione italiana agricoltori;

Confederazione italiana esercenti attività commerciali e turistiche - Confesercenti;

Confederazione nazionale artigianato - C.N.A.;

Rilevato che non è pervenuto alcun riscontro in ordine alle notizie richieste da parte delle organizzazioni R.d.B. - U.C.I. - C.N.A. - Confesercenti;

Vista la lettera del 4 settembre 2002, protocollo di arrivo n. 20673, con la quale le organizzazioni sindacali U.G.L. e C.I.S.A.L., chiedono di considerare le stesse come una unica organizzazione sindacale e di valutarne gli atti istruttori con un criterio di «unica rappresentatività sul territorio provinciale»;

Preso atto che sul territorio provinciale operano varie associazioni datoriali a sostegno di specifiche categorie e di settori produttivi significativi quale il settore industriale, quello artigiano, quello commerciale e quello agricolo;

Ritenuto che un corretto funzionamento e una corretta composizione della costituente commissione richiede la partecipazione della rappresentanza di tutti i settori produttivi sopra menzionati;

Rilevato che in base alle risultanze degli atti istruttori e alle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri, le designazioni sono state richieste alle seguenti organizzazioni, risultate maggiormente rappresentative nell'ambito della provincia di Potenza:

per i lavoratori dipendenti

Confederazione generale italiana del lavoro - C.G.I.L.;

Confederazione italiana sindacati lavoratori - C.I.S.L.;

U.G.L./C.I.S.A.L.;

Unione italiana del lavoro - U.I.L.;

per i datori di lavoro

Associazione degli industriali della provincia di Potenza (settore industriale);

Unione provinciale agricoltori - U.P.A. (settore agricolo);

Unione del commercio del turismo e dei servizi - Conf. Commercio (settore commercio);

Associazione degli artigiani - Confartigianato (settore artigianale);

Viste le designazioni effettuate dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali interpellate;

Visto che l'art. 410 codice procedura civile stabilisce che la costituente commissione è presieduta dal Direttore provinciale del lavoro o da un suo delegato.

Decreta:

È ricostituita presso la sede della Direzione provinciale del lavoro di Potenza la commissione provinciale di conciliazione di cui all'art. 410 codice procedura civile, come modificato dall'art. 36 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80, che risulta essere così composta:

dal Direttore provinciale del lavoro o dal dirigente (o reggente) del Servizio politiche del lavoro o un suo delegato, che sarà designato con provvedimento a parte, in qualità di Presidente;

in rappresentanza dei lavoratori:

componenti effettivi

1) Navarra Sergio (C.G.I.L.);

2) Losappio Antonio (C.I.S.L.);

3) Gerardi Amedeo (U.I.L.);

4) Gallo Rita (CISAL/UGL);

componenti supplenti

1) Tempesta Patrizia (C.G.I.L.);

2) Latorre Michele (C.I.S.L.);

3) Della Luna Rocco (U.I.L.);

4) Nemmo Vincenzo (CISAL/UGL);

in rappresentanza dei datori di lavoro:

componenti effettivi

1) Boezio Giuseppe (Associazione industriali);

2) Carmignano Giuseppe (U.P.A.);

3) Trotta Marco (Conf. Commercio);

4) De Martino Antonio (Confartigianato);

componenti supplenti

1) Miscioscia Vito (Associazione industriali);

2) Gorgoglione Leonardo (U.P.A.);

3) Telesca Domenico (Confcommercio);

4) Gerardi Antonio (Confartigianato);

La commissione di ché trattasi opererà dal giorno 1° febbraio 2003 e durerà in carica tre anni da tale data.

Il presente decreto sarà inviato per la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Potenza, 17 dicembre 2002

Il direttore provinciale: GRIPPA

03A02118

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 31 gennaio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Del S.O.L.E. - Servizi organizzati litorale emiliano a r.l.», in Comacchio e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 23 ottobre 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Del S.O.L.E. Servizi organizzati litorale emiliano a r.l.», con sede in Comacchio (Ferrara) (codice fiscale n. 00992260380), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il rag. Concetto Bellotti, nato a Comacchio (Ferrara) il 18 marzo 1944, e residente a Lido degli Estensi (Ferrara), via Fogazzaro n. 11, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 31 gennaio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A02096

DECRETO 3 febbraio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «C.A.V.O.M. - Cooperativa autotrasportatori di olio e vino monopolitana a r.l.» in liquidazione, in Monopoli e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la relazione del liquidatore ordinario in data 8 marzo 2002;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «C.A.V.O.M. - Cooperativa autotrasportatori di olio e vino monopolitana a r.l.», in liquidazione, con sede in Monopoli (Bari) (codice fiscale n. 02438040723), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Ernesto Devito, nato a Bari il 20 gennaio 1965 domiciliato in Bari Palese, via Macchie n. 31/8, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 febbraio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A02095

DECRETO 3 febbraio 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperata «Ottaviana - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Nettuno.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1997 con il quale il sig. Achille Golletti è stato nominato commissario liquidatore della società cooperata Ottaviana - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Nettuno (Roma) (codice fiscale n. 80002110593) già posta in liquidazione coatta amministrativa in data 7 agosto 1991;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previsto dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Rosa Romano, nata a Roma il 23 giugno 1969 ed ivi domiciliata in via Salento n. 35, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa indicata in premessa, in sostituzione del sig. Achille Golletti, revocato.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Un estratto del presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 febbraio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A02097

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 29 gennaio 2003.

Determinazione e caratteristiche tecniche di due francobolli ordinari, riuniti in dittico, appartenenti alla serie tematica «Lo sport italiano» dedicati ai Campioni del mondo di calcio del XX secolo, nel valore di € 0,52.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con iI quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro e il Regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 67/97/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350 recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro convertito con modificazioni nella legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1986, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1987, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Lo sport italiano»;

Visto il decreto 11 settembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 16 novembre 2001, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, nell'anno 2002, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare due francobolli ordinari appartenenti alla serie in parola, da emettere nell'anno 2002, dedicati ai Campioni del mondo di calcio del XX secolo;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - 11 giugno 2001, n. 133), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001, recante modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2002, due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Lo sport italiano» dedicati ai Campioni del mondo di calcio del XX secolo, nel valore di € 0,52 per ciascun francobollo. I due francobolli sono riuniti in dittico.

I francobolli sono stampati in offset, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×40; formato stampa: mm 36×36; dentellatura: 14; colori: quadricromia; tiratura: due milioni e cinquecentomila esemplari per ciascun francobollo; foglio: diciotto esemplari per ciascun francobollo, riuniti in diciotto dittici, valore «€ 18,72».

Vignette: il francobollo a sinistra è caratterizzato da una perforatura circolare nella parte centrale della vignetta, a rappresentare idealmente il pallone di calcio, e da due perforature diagonali che raggiungono gli angoli, in alto a destra e in basso a sinistra, per la separazione della parte centrale. La vignetta raffigura il caratteristico pallone in movimento su un campo di gioco delimitato a sinistra, dall'alto in basso, dalle bandiere di lnghilterra, Argentina, Germania, Italia, Brasile, Uruguay e Francia. Completano il francobollo la leggenda «CAMPIONI DEL MONDO», la scritta «ITALIA» ed il valore « € 0,52»; il francobollo a destra è delimitato a sinistra dal proseguimento del campo di calcio e rappresenta un'azione di gioco, con un calciatore che indossa i colori della Nazionale italiana; a sinistra è raffigurata la bandiera dell'Italia. Completano il francobollo la leggenda «CAMPIONI DEL MONDO», le date «1934 1938 1982», la scritta «is;Italia» ed il valore «€ 0,52».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2003

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
STELO

Il Capo della Direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

03A02326

DECRETO 29 gennaio 2003.

Determinazione e caratteristiche tecniche di una cartolina postale, per l'interno, celebrativa della Manifestazione filatelica nazionale, nel valore di € 0,41.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1º dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1103/97 deI Consiglio del 17 giugno 1997 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro e il Regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 67/97/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350 recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro convertito con modificazioni nella legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - 28 febbraio 2002, n. 50) di «Autorizzazione all'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2002»;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - 11 giugno 2001, n. 133) recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001, recante modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

È emessa, nell'anno 2002, una cartolina postale, per l'interno, celebrativa della Manifestazione filatelica nazionale, nel valore di € 0,41.

La cartolina è stampata in offset, su carta bianca da 250 gr/mq; formato della cartolina: cm 14,8×10,5; colori: policromia; tiratura: cinquecentomila esemplari; valore € 0,41.

Il recto della cartolina postale reca: in alto a destra, entro un riquadro fluorescente, l'impronta di affrancatura raffigurante uno scorcio dell'ex convento benedettino di Mantova, annesso alla basilica albertiana di S. Andrea, con la leggenda «MANIFESTAZIONE FILATELICA NAZIONALE», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,41»; in basso a destra, tre righe continue e tre riquadri con le indicazioni «c.a.p.», «località» e «sigla prov.», per l'indirizzo del destinatario; in alto a sinistra, un riquadro con la leggenda «CARTOLINA POSTALE» e le indicazioni «mittente», «via», «c.a.p.», «località» e «sigla prov.)»; in basso a sinistra la vignetta raffigura in primo piano il sacerdote Don Enrico Tazzoli, giustiziato nel 1852 nel forte di Belfiore e, sullo sfondo, la cartella del prestito mazziniano che i patrioti spacciavano per acquistare le armi per una insurrezione contro l'Austria.

Completano la vignetta la leggenda «MANTOVA — MARTIRI DI BELFIORE».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2003

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
STELO

Il Capo della Direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

03A02327

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 29 novembre 2002.

Art. 14, legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni. Programma triennale dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici 2002-2004: verifica di compatibilità con i documenti programmatori vigenti. (Deliberazione n. 105/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, intitolata «legge quadro in materia di lavori pubblici», che, all'art. 14, pone a carico dei soggetti indicati all'art. 2, comma 2, della stessa legge, con esclusione degli Enti ed Amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, l'obbligo di trasmettere a questo Comitato i programmi triennali dei lavori e gli aggiornamenti annuali per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti;

Visto l'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che istituisce, nell'ambito di questo comitato, l'Unità tecnica-finanza di progetto con il compito di promuovere, all'interno delle pubbliche amministrazioni l'utilizzo delle tecniche di finanziamento di infrastrutture con il ricorso a capitali privati anche nell'ambito dell'attività di verifica prevista al citato art. 14 della legge n. 109/1994 e visto l'art. 57 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che reca ulteriori disposizioni in tema di finanza di progetto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante il regolamento di attuazione della citata legge quadro in materia di lavori pubblici;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 giugno 2000, recante modalità e schemi-tipo per la redazione dei programmi triennali, degli aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori, e visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 4 agosto 2000, recante interpretazione autentica del decreto inizialmente adottato;

Vista la nota n. MOT4/1119 del 24 aprile 2002 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici - ha trasmesso a questo Comitato il programma triennale in oggetto e l'elenco annuale 2002 dei lavori, nonché la nota n. MOT4/2168 del 5 settembre 2002 con la quale è stato trasmesso l'aggiornamento degli elaborati suddetti;

Ritenuto, in linea generale, che i documenti programmatori di riferimento per la verifica di compatibilità prevista dall'art. 14 della legge n. 109/1994 siano da individuare nei documenti di programmazione economico-finanziaria, nelle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e nelle leggi pluriennali di spesa, nonché negli eventuali programmi comunitari e nazionali relativi allo specifico settore;

Rilevato che il documento di programmazione economico-finanziaria 2003-2006 ribadisce la rilevanza del ricorso alla finanza di progetto e stabilisce, in via generale, che una quota delle risorse ordinarie per investimenti venga destinata al Mezzogiorno al fine di conferire carattere di effettiva aggiuntività agli appositi stanziamenti, nazionali e comunitari, riservati a tale macro-area;

Rilevato che non esistono specifici documenti programmatori né specifiche indicazioni per il settore all'esame;

Prende atto:

che il programma triennale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici 2002-2004 prevede interventi di nuova costruzione di uffici provinciali nonché interventi di manutenzione straordinaria e di ampliamento delle strutture (centrale e periferiche) e degli impianti esistenti, al fine di migliorarne la qualità e la fruibilità, per un importo complessivo di 31,254 Meuro;

che il programma in oggetto individua un fabbisogno globale per le medesime tipologie di intervento di 60,348 Meuro, configurando quindi un grado di soddisfazione rispetto al suddetto fabbisogno pari al 52%;

che l'elenco annuale 2002 comprende 17 interventi per un importo di 11,155 Meuro;

che la copertura finanziaria degli investimenti riportati nel programma è assicurata dagli stanziamenti ordinari di bilancio dell'Amministrazione di settore;

che il programma include interventi relativi agli uffici centrali del Dipartimento per 13,178 Meuro (pari al 42% circa del totale) e interventi riferiti agli uffici periferici per 18,075 Meuro (pari al 58% circa del totale);

che la quota riservata al Mezzogiorno è pari al 65% del totale, considerando soltanto gli interventi per gli uffici periferici, e pari al 39% considerando il complesso degli interventi;

che il programma, limitato — come esposto — ad interventi sul patrimonio edilizio esistente e/o alla realizzazione di nuovi uffici provinciali per il controllo autoveicoli, non prevede forme di coinvolgimento di capitali privati;

che non sono rilevabili elementi di incompatibilità con le linee generali di politica governativa di cui ai documenti programmatori vigenti;

Delibera:

in relazione a quanto sopra, di esprimere — ai sensi dell'art. 14, comma 11, della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni — parere di compatibilità del programma triennale in oggetto con i documenti programmatori vigenti;

Raccomanda al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:

di trasmettere tempestivamente a questo Comitato l'aggiornamento del programma valido per il triennio

2003-2005, corredato da una relazione che illustri lo stato di attuazione del programma all'esame e ne evidenzi eventuali criticità;

di valutare la possibilità di ricorso a forme di coinvolgimento del capitale privato per il finanziamento dei lavori di cui al suddetto programma, compatibilmente con la natura prevalentemente manutentoria dei lavori stessi.

Roma, 29 novembre 2002

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

03A02204

DELIBERAZIONE 29 novembre 2002.

Art. 14, legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni. Programma triennale di edilizia statale 2002-2004: verifica di compatibilità con i documenti programmatori vigenti. (Deliberazione n. 106/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, intitolata «legge quadro in materia di lavori pubblici», che, all'art. 14, pone a carico dei soggetti indicati all'art. 2, comma 2, della stessa legge, con esclusione degli Enti ed Amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, l'obbligo di trasmettere a questo Comitato i programmi triennali dei lavori e gli aggiormamenti annuali per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti;

Visto l'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che istituisce, nell'ambito di questo Comitato, l'Unità tecnica-finanza di progetto con il compito di promuovere, all'interno delle pubbliche amministrazioni, l'utilizzo delle tecniche di finanziamento di intrastrutture con il ricorso a capitali privati anche nell'ambito dell'attività di verifica prevista al citato art. 14 della legge n. 109/1994 e visto l'art. 57 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che reca ulteriori disposizioni in tema di finanza di progetto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante il regolamento di attuazione della citata legge quadro in materia di lavori pubblici;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 giugno 2000, recante modalità e schemi-tipo per la redazione dei programmi triennali, degli aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori, e visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 4 agosto 2000, recante interpretazione autentica del decreto inizialmente adottato;

Vista la delibera 15 novembre 2001, n. 108 (*Gazzetta Ufficiale* n. 37/2002) con la quale questo Comitato ha formulato il giudizio di compatibilità sul programma di edilizia statale per il triennio 2001-2003 ex richiamato art. 14 della legge n. 109/1994;

Vista la nota n. 738/N/85 del 15 ottobre 2002, con la quale il Ministero delle intrastrutture e dei trasporti Dipartimento per le Opere Pubbliche e l'Edilizia, ha trasmesso a questo Comitato il programma di edilizia statale relativo al triennio 2002-2004 e gli elenchi annuali dei lavori per il 2002, riservandosi di trasmettere successivamente la parte di programma relativa alla regione Sardegna, all'epoca ancora in corso di approvazione;

Ritenuto, in linea generale, che i documenti programmatori di riferimento per la verifica di compatibilità prevista dall'art. 14 della legge n. 109/1994 siano da individuare nei documenti di programmazione economico-finanziaria, nelle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e nelle leggi pluriennali di spesa, nonché negli eventuali programmi comunitari e nazionali relativi allo specifico settore;

Considerato che i recenti documenti di programmazione economica finanziaria presuppongono quale obiettivo generale per il settore delle opere pubbliche un ricorso più incisivo alla tecnica del project financing;

Considerato che il documento di programmazione economico-finanziaria 2003-2006 prevede altresì che il 30% delle risorse ordinarie destinate agli investimenti venga riservato al Mezzogiorno al fine di conferire effettivo carattere di aggiuntività agli specifici fondi, nazionali e comunitari, finalizzati allo sviluppo di tale macro-area;

Rilevata l'opportunità di formulare indicazioni in vista degli aggiornamenti del Programma in oggetto;

Prende atto:

che il programma triennale di edilizia statale 2002-2004, che rappresenta l'aggiornamento del precedente programma relativo al triennio 2001-2003, è costituito da 18 programmi triennali, corredati dagli elenchi dei lavori previsti per il 2002, redatti dai Provveditorati regionali alle opere pubbliche ed approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con distinti decreti concernenti i vari uffici sopra indicati ed i capitoli di bilancio interessati (7340, 7341, 7344, 7348 e 1783);

che i suddetti programmi riguardano diverse tipologie di interventi edilizi (costruzione, manutenzione e recupero, completamento ed adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza ed eliminazione delle barriere architettoniche) da effettuare sugli immobili statali o su immobili privati destinati a sede di uffici statali, la cui spesa risulta imputata alle risorse assegnate a ciascun Provveditorato a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio del menzionato Ministero;

che i programmi stessi, tenuto conto del loro carattere prevalentemente manutentorio, riflettono le priorità indicate dall'art. 14 della legge n. 109/1994 e non prevedono, quantomeno esplicitamente, la partecipazione di capitali privati;

che gli elenchi annuali dei lavori 2002 recano un costo complessivo di 230,974 Meuro e che alcuni di detti elenchi esprimono un fabbisogno finanziario che travalica le disponibilità assegnate dal Ministero di settore con i decreti sopracitati, sì che gli stessi trovano attuazione nei limiti di dette disponibilità, fatte salve le ulteriori assegnazioni effettuate in sede di assestamento del bilancio 2002;

che dal quadro complessivo dei programmi in oggetto emerge che la quota assegnata per il 2002 agli Uffici territoriali situati nelle regioni del Mezzogiorno

(con esclusione della Sardegna) è pari al 32% del totale delle disponibilità finanziarie stanziate a favore di tutti i Provveditorati regionali alle opere pubbliche;

che non risulta allegata, come invece raccomandato nella delibera n. 108/2001, la relazione illustrativa sullo stato di attuazione dei lavori previsti nel precedente programma;

che non sono rilevabili elementi di incompatibilità con i documenti programmatori vigenti;

Delibera:

in relazione a quanto sopra, di esprimere — ai sensi dell'art. 14, comma 11, della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni — parere di compatibilità del programma triennale di edilizia statale 2002-2004 con i documenti programmatori vigenti, ferma restando la necessità che in sede di aggiornamento annuale il programma venga calibrato in funzione delle disponibilità finanziarie assicurate dalle leggi di bilancio;

Raccomanda al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:

di invitare i Provveditorati regionali alle opere pubbliche;

a valutare la possibilità di ricorso a forme di coinvolgimento del capitale privato per il finanziamento dei lavori di loro competenza, compatibilmente con la natura prevalentemente manutentoria dei lavori stessi;

a predisporre gli elenchi annuali dei lavori in coerenza con le disponibilità assegnate, procedendo a costituire una «lista di scorrimento» che includa gli interventi da finanziare con ulteriori assegnazioni, con «economie» o con altre risorse;

di corredare l'aggiornamento annuale del programma in oggetto con una relazione che illustri lo stato di attuazione degli investimenti effettuati e che riporti i criteri adottati per il riparto delle risorse tra i vari Provveditorati.

Roma, 29 novembre 2002

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

03A02205

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 23 dicembre 2002.

Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1° gennaio 2003 - 31 dicembre 2003 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. (Deliberazione n. 231/02).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 23 dicembre 2002,

premesso che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) deve predisporre ai fini della sua approvazione il bilancio di previsione per l'esercizio 1° gennaio 2003 - 31 dicembre 2003 ai sensi del titolo I, capo I del regolamento di contabilità con allegato schema dei conti (di seguito: il regolamento di contabilità) dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481 e in particolare l'art. 2, comma 27;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 9 luglio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 165 del 16 luglio 2002;

Vista la delibera 4 dicembre 1996, n. 03/96, con cui l'Autorità ha approvato il regolamento di contabilità;

Vista la delibera 30 maggio 1997, n. 59/97, con cui l'Autorità ha approvato modifiche del proprio regolamento di contabilità assumendo, come riferimento per l'esercizio finanziario, il periodo 1° gennaio - 31 dicembre di ciascun anno;

Vista la delibera 23 dicembre 1997, n. 151/97, con cui l'Autorità ha modificato i termini di presentazione ed approvazione del bilancio di previsione e ha istituito un capitolo di spesa denominato «Fondo compensazione entrate»;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 312/01, con cui l'Autorità ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2002;

Vista la delibera 5 giugno 2002, n. 104/02, con cui l'Autorità ha approvato modificazioni e integrazioni del regolamento di contabilità;

Vista la delibera 9 ottobre 2002, n. 176/02, con cui l'Autorità ha modificato il proprio schema dei conti istituendo capitoli finanziari per la gestione contabile relativa all'organizzazione del Forum mondiale sulla regolazione dell'energia;

Vista la delibera 19 dicembre 2002, n. 225/02, con cui l'Autorità ha approvato variazioni al proprio bilancio di previsione per l'esercizio 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2002;

Visto il bilancio di previsione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'esercizio 1° gennaio 2003 - 31 dicembre 2003 allegato alla presente deliberazione (Allegato *A*);

Delibera:

Di approvare il bilancio di previsione per l'esercizio 1° gennaio 2003 - 31 dicembre 2003 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas come risulta dal documento allegato alla presente deliberazione (Allegato *A*) di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Di dare mandato al direttore generale affinché il bilancio di previsione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'esercizio 1° gennaio 2003 - 31 dicembre 2003 venga pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 2, comma 27, della legge 14 novembre 1995, n. 481;

Di dare mandato al direttore generale e al dott. avv. Giandomenico Manzo, nella sua posizione di direttore del servizio amministrazione e personale, per le azioni a seguire.

Milano, 23 dicembre 2002

Il presidente: RANCI

ALLEGATO *A*

BILANCIO DI PREVISIONE DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS PER L'ESERCIZIO 1 GENNAIO 2003 - 31 DICEMBRE 2003

Entrate

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	Previsione definitiva esercizio 2002	Variazione per l'esercizio 2003	Previsione esercizio 2003
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	6.167.937,09	(485.241,04)	**5.682.696,05**
I			**ENTRATE CORRENTI**			
	I		**Vendita di beni e servizi**	0,00	0,00	**0,00**
			Totale categoria I	0,00	0,00	**0,00**
	II		**Trasferimenti**			
		100	Contributo dello Stato per il funzionamento dell'Autorità	0,00	0,00	**0,00**
		101	Contributo dei soggetti esercenti il servizio di energia elettrica e gas per l'anno 2003	17.922.201,97	(772.873,97)	**17.149.328,00**
			Totale categoria II	17.922.201,97	(772.873,97)	**17.149.328,00**
	III		**Redditi patrimoniali**			
		102	Interessi attivi	810.000,00	(10.000,00)	**800.000,00**
			Totale categoria III	810.000,00	(10.000,00)	**800.000,00**
	IV		**Entrate diverse**			
		103	Contributi e quote iscrizione World Forum	0,00	700.000,00	**700.000,00**
		104	Recuperi, rimborsi e proventi diversi	25.000,00	0,00	**25.000,00**
			Totale categoria IV	25.000,00	700.000,00	**725.000,00**

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	Previsione definitiva esercizio 2002	Variazione per l'esercizio 2003	Previsione esercizio 2003
			TOTALE ENTRATE CORRENTI	18.757.201,97	(82.873,97)	**18.674.328,00**
			ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
	V		**Alienazione di beni patrimoniali**	0,00	0,00	**0,00**
			Totale categoria V	0,00	0,00	**0,00**
	VI		**Prelievo dai fondi speciali**	0,00	0,00	**0,00**
			Totale categoria VI	0,00	0,00	**0,00**
			TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	**0,00**
			PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI			
	VII		**Partite di giro e contabilità speciali**			
		105	Recupero anticipazioni al cassiere.	25.000,00	0,00	**25.000,00**
		106	Ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sui compensi al Presidente ed ai Membri dell'Autorità e sugli emolumenti al personale. Ritenute di acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Ritenute per conto terzi.	2.950.000,00	450.000,00	**3.400.000,00**
		107	Recupero anticipazioni all'Autorità per le garanzie comunicazioni	0,00	0,00	**0,00**
			Totale categoria VII	2.975.000,00	450.000,00	**3.425.000,00**

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	Previsione definitiva esercizio 2002	Variazione per l'esercizio 2003	Previsione esercizio 2003
			TOTALE PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI	2.975.000,00	450.000,00	**3.425.000,00**
			TOTALE GENERALE	**27.900.139,06**	**(118.115,01)**	**27.782.024,05**

BILANCIO DI PREVISIONE DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS PER L'ESERCIZIO 1 GENNAIO 2003 - 31 DICEMBRE 2003

Spese

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	Previsione definitiva esercizio 2002	Variazione per l'esercizio 2003	Previsione esercizio 2003
I			SPESE CORRENTI			
	I		**Spese per funzionamento degli organi istituzionali**			
		110	Compensi al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	759.167,00	0,00	**759.167,00**
		111	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità	150.000,00	0,00	**150.000,00**
		112	Rimborso spese di missione al Presidente e ai Membri dell'Autorità	150.000,00	0,00	**150.000,00**
			Totale categoria I	1.059.167,00	0,00	**1.059.167,00**
	II		**Personale in attività di servizio**			
		115	Stipendi, retribuzioni ed altre indennità al personale	6.050.000,00	990.000,00	**7.040.000,00**
		116	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Autorità	1.900.000,00	450.000,00	**2.350.000,00**
		117	Compensi per lavoro straordinario al personale	115.000,00	0,00	**115.000,00**
		118	Indennità e rimborso spese di missione al personale	630.000,00	70.000,00	**700.000,00**
			Totale categoria II	8.695.000,00	1.510.000,00	**10.205.000,00**
	III		**Personale in quiescenza**			
		125	Accantonamento indennità di fine rapporto	450.000,00	80.000,00	**530.000,00**
		126	Accantonamento assegni integrativi pensioni	0,00	550.000,00	**550.000,00**
			Totale categoria III	450.000,00	630.000,00	**1.080.000,00**

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	Previsione definitiva esercizio 2002	Variazione per l'esercizio 2003	Previsione esercizio 2003
	IV		**Acquisto di beni e servizi**			
		130	Spese per il funzionamento di collegi, comitati e commissioni (compresi i compensi ai membri e le indennità di missione e spese trasporto).	150.000,00	20.000,00	**170.000,00**
		131	Compensi e rimborsi agli esperti per consulenze su specifici temi e problemi.	575.000,00	0,00	**575.000,00**
		132	Canoni di locazione.	1.450.000,00	50.000,00	**1.500.000,00**
		133	Spese per la manutenzione ordinaria, riparazione ed adattamento dei locali, installazione e manutenzione impianti tecnici, elettronici, di sicurezza e prevenzione. Manutenzione ed esercizio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, dei beni mobili e degli arredi. Assistenza tecnica per i sistemi informatici.	150.000,00	(50.000,00)	**100.000,00**
		134	Canoni di noleggio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, di materiale tecnico ed informatico.	130.000,00	0,00	**130.000,00**
		135	Spese per l'acquisto di giornali, riviste, periodici, raccolte di legislazione e giurisprudenza; pubblicazioni per gli uffici e rilegature. Spese per inserzioni, pubblicazioni e pubblicità.	2.300.000,00	(2.050.000,00)	**250.000,00**
		136	Spese per acquisto di materiale di informazione e documentazione, per consultazione banche dati e per il collegamento in tempo reale con centri elettronici di altre amministrazioni.	110.000,00	(30.000,00)	**80.000,00**
		137	Spese d'ufficio, di stampa, di cancelleria e di materiale informatico.	250.000,00	(100.000,00)	**150.000,00**

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	Previsione definitiva esercizio 2002	Variazione per l'esercizio 2003	Previsione esercizio 2003
		138	Spese per canone fornitura energia elettrica e manutenzione relativo impianto; spese per fornitura acqua e manutenzione impianto idrico; spese per riscaldamento, condizionamento d'aria dei locali e per la manutenzione del relativo impianto; spese per la manutenzione degli ascensori; spese per la pulizia dei locali, traslochi e facchinaggio; spese per tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.	480.000,00	(15.000,00)	**465.000,00**
		139	Spese telefoniche, telegrafiche e postali.	350.000,00	0,00	**350.000,00**
		140	Spese casuali.	0,00	0,00	**0,00**
		141	Spese di rappresentanza.	40.000,00	20.000,00	**60.000,00**
		142	Corsi di aggiornamento professionale per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti ed organismi vari.	110.000,00	40.000,00	**150.000,00**
		143	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni.	280.000,00	(80.000,00)	**200.000,00**
		144	Vigilanza locali.	325.000,00	(25.000,00)	**300.000,00**
		145	Premi di assicurazione assistenza sanitaria integrativa.	55.000,00	25.000,00	**80.000,00**
		146	Premi di assicurazione diversi.	90.000,00	30.000,00	**120.000,00**
		147	Prestazioni di servizi resi da terzi.	2.900.000,00	(680.000,00)	**2.220.000,00**
		148	Spese per liti, arbitraggi, notificazioni e oneri accessori.	15.000,00	0,00	**15.000,00**
		149	Spese bancarie	5.000,00	3.565,56	**8.565,56**
		150	Contributo per spese di gestione e organizzazione World Forum inclusi oneri transitori per anticipazioni	100.000,00	800.000,00	**900.000,00**
			Totale categoria IV	9.865.000,00	(2.041.434,44)	**7.823.565,56**
			Trasferimenti	0,00	0,00	**0,00**
			Totale categoria V	0,00	0,00	**0,00**

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	Previsione definitiva esercizio 2002	Variazione per l'esercizio 2003	Previsione esercizio 2003
	VI		**Somme non attribuibili**			
		160	Fondo di riserva	451.680,57	(511.680,57)	**10.000,00**
		161	Fondo compensazione entrate	0,00	0,00	**0,00**
			Totale categoria VI	451.680,57	(511.680,57)	**10.000,00**
			TOTALE SPESE CORRENTI	20.520.847,57	(413.115,01)	**20.177.732,56**
II			**SPESE IN CONTO CAPITALE**			
	VII		**Costituzione di fondi**			
		170	Accantonamento da destinarsi ai fondi di quiescenza	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria VII	0,00	0,00	**0,00**
	VIII		**Beni mobili ed immobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche**			
		180	Spese per l'acquisto di beni mobili, autovetture, macchine da scrivere, da calcolo, d'ufficio in generale attrezzature tecnico scientifiche, apparecchiature elettroniche per sistemi di rete.	650.000,00	(200.000,00)	**450.000,00**
		181	Spese per l'acquisto e la rilegatura di libri e riviste professionali per la biblioteca.	75.000,00	(25.000,00)	**50.000,00**
		182	Acquisto immobile sede dell'Autorità	3.679.291,49	0,00	**3.679.291,49**
			Totale categoria VIII	4.404.291,49	(225.000,00)	**4.179.291,49**

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	Previsione definitiva esercizio 2002	Variazione per l'esercizio 2003	Previsione esercizio 2003
			TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	4.404.291,49	(225.000,00)	**4.179.291,49**
III			PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI			
	IX		**Partite di giro e contabilità speciali**			
		190	Anticipazioni al cassiere per le piccole spese e per la corresponsione di anticipi al personale inviato in missione.	25.000,00	0,00	**25.000,00**
		191	Versamento ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali operate sui compensi all'Autorità e sugli emolumenti al personale. Versamento ritenuta di acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Versamento ritenute per conto terzi. Versamento ritenuta d'acconto operata su emolumenti diversi.	2.950.000,00	450.000,00	**3.400.000,00**
		192	Anticipazioni all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni	0,00	0,00	**0,00**
			Totale categoria IX	2.975.000,00	450.000,00	**3.425.000,00**
			TOTALE PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI	2.975.000,00	450.000,00	**3.425.000,00**
			TOTALE GENERALE	**27.900.139,06**	**(188.115,01)**	**27.782.024,05**

BILANCIO DI PREVISIONE DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS PER L'ESERCIZIO 1 GENNAIO 2002 - 31 DICEMBRE 2002: QUADRO RIASSUNTIVO

Denominazione	Previsione definitiva esercizio 2002	Variazione per l'esercizio 2003	Previsione esercizio 2003
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	6.167.937,09	(485.241,04)	**5.682.696,05**
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
Categoria I - Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	**0,00**
Categoria II - Trasferimenti	17.922.201,97	(772.873,97)	**17.149.328,00**
Categoria III - Redditi patrimoniali	810.000,00	(10.000,00)	**800.000,00**
Categoria IV - Entrate diverse	25.000,00	700.000,00	**725.000,00**
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	18.757.201,97	(82.873,97)	**18.674.328,00**
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	**0,00**
TITOLO III - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI	2.975.000,00	450.000,00	**3.425.000,00**
TOTALE ENTRATE	27.900.139,06	(118.115,01)	**27.782.024,05**

Denominazione	Previsione definitiva esercizio 2002	Variazione per l'esercizio 2003	Previsione esercizio 2003
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
Categoria I - Spese per il funzionamento degli organi istituz.	1.059.167,00	0,00	**1.059.167,00**
Categoria II - Spese per il personale in attività di servizio	8.695.000,00	1.510.000,00	**10.205.000,00**
Categoria III - Spese per personale in quiescenza	450.000,00	630.000,00	**1.080.000,00**
Categoria IV - Acquisto di beni e servizi	9.865.000,00	(2.041.434,44)	**7.823.565,56**
Categoria V - Trasferimenti	0,00	0,00	**0,00**
Categoria VI - Somme non attribuibili	451.680,57	(441.680,57)	**10.000,00**
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	20.520.847,57	(343.115,01)	**20.177.732,56**
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	4.404.291,49	(225.000,00)	**4.179.291,49**
TITOLO III - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI	2.975.000,00	450.000,00	**3.425.000,00**
TOTALE SPESE	27.900.139,06	(118.115,01)	**27.782.024,05**

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2003

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO DELL'ESERCIZIO 2002	*Valori in euro*	Valori in euro
FONDO CASSA DISPONIBILE ALL'01/01/2002 (a)		10.491.757,27
- Incassi dall'01/01/2002 al 15/11/2002	*2.303.467,32*	
- Incassi presunti dal 15/11/2002 al 31/12/2002	*21.132.000,00*	
TOTALE INCASSI PRESUNTI AL 31/12/2002		23.435.467,32
- Pagamenti dall'01/01/2002 al 15/11/2002	*(14.551.676,34)*	
- Pagamenti presunti dal 15/11/2002 al 31/12/2002	*(6.341.000,00)*	
TOTALE PAGAMENTI PRESUNTI AL 31/12/2002		(20.892.676,34)
FONDO CASSA PRESUNTO E DISPONIBILE AL 31/12/2002		13.034.548,25
ACCANTONAMENTI PRESUNTI 2002 PER TFR		(450.000,00)
RESIDUI ATTIVI PRESUNTI AL 31/12/2002		2.788.645,00
RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31/12/2002		(7.251.000,00)
RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DA PRECEDENTI ESERCIZI NON ANCORA RISCOSSI		1.760,59
RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DA PRECEDENTI ESERCIZI NON ANCORA LIQUIDATI		(2.881.257,79)
VARIAZIONE DEI RESISUI ATTIVI AL 31/12/2002		0,00
VARIAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2002		440.000,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO E DISPONIBILE AL 31/12/2002		**5.682.696,05**

(a) Il Fondo cassa disponibile è dato dal Fondo cassa al 31/12/01 (euro 32.085.146,06) meno il Fondo Trattamento Fine Rapporto (euro 935.112,83) e il Fondo compensazione entrate alla stessa data (euro 20.658.275,96)

03A02154

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 31 dicembre 2002.

Affidamento Servizio idrico integrato ambito territoriale ottimale regione Sardegna - Approvazione convenzione tipo e relativo disciplinare tecnico di cui all'art. 11 della legge n. 36 del 5 gennaio 1994 e di cui all'art. 14 della legge della regione Sardegna n. 29 del 17 ottobre 1997 come integrato dall'art. 2 della legge regionale 7 maggio 1999, n. 15. (Ordinanza n. 335).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003, confermando sino a tale data i poteri commissariali attribuiti al Presidente della regione autonoma della Sardegna con le pregresse ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Viste l'ordinanza del Ministro dell'interno n. 3196 in data 12 aprile 2002 e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002;

Vista la legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29, come modificata e integrata dalla legge regionale 7 maggio 1999, n. 15, che disciplina, in Sardegna, l'istituzione del Servizio idrico integrato e l'individuazione ed organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

Considerato che la citata ordinanza ministeriale n. 3196 stabilisce, al comma 1 dell'art. 13, che il Presidente della regione autonoma della Sardegna - Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza n. 2409/95 del Presidente del Consiglio dei Ministri, in deroga agli articoli 8, 9, 10, 11 e 19 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, ed alle corrispondenti norme regionali di recepimento, provveda, entro il 31 dicembre 2002 alla costituzione dell'Autorità d'ambito ed all'approvazione del piano tecnico-finanziario di cui all'art. 11 della legge n. 36/1994 sopra citata, sempreché non vi provvedano gli organi competenti;

Atteso che in attuazione della predetta ordinanza ministeriale n. 3196/2002, con propria ordinanza n. 321 del 30 settembre 2002, il commissario governativo, nella veste di Autorità d'ambito ha approvato il Piano d'ambito di cui all'art. 11 della legge n. 36/1994;

Considerato che, inoltre, in attuazione delle disposizioni di cui alla sopraccitata ordinanza ministeriale n. 3196/2002 e di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002, art. 3, settimo alinea, prevede che, entro il 31 dicembre 2002, il commissario governativo, come da cronogramma di cui alla propria ordinanza n. 322 del 30 settembre 2002, deve provvedere, nella veste di Autorità d'ambito, all'approvazione della convenzione tipo e relativo disciplinare tecnico di cui all'art. 11 della legge n. 36/1994;

Considerato che la legge regionale n. 29/1997 prevede, all'art. 1, comma 3, l'affidamento del Servizio idrico integrato ad un unico gestore per l'unico ambito territoriale ottimale costituito dall'intero territorio della regione Sardegna, oltre che, all'art. 7, comma 2, lettera *b)*, la possibilità dell'affidamento diretto della gestione mediante una pluralità di soggetti al fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali degli organismi esistenti;

Considerato pertanto che è necessario che la convenzione tipo di cui all'art. 11 della legge n. 36/1994 tenga conto, ai fini del provvisorio affidamento diretto, dell'indispensabilità del mantenimento delle gestioni esistenti, opportunamente aggregate nell'ambito di un unico soggetto gestore, costituito in forma societaria, capace di gestire il servizio idrico integrato con efficacia, efficienza ed economicità, allo scopo di non disperdere le esperienze maturate sul campo in un contesto territoriale avente rilevanti complessità gestionali dal punto di vista quali-quantitativo della risorsa idrica, particolarmente in relazione alle oggettive difficoltà derivanti dall'endemica situazione di emergenza idrica che caratterizza la Sardegna;

Considerato che l'avvio del Servizio idrico integrato deve ancora essere definito con riferimento al sistema di procedure e competenze ordinarie ed, allo stato, l'esercizio ordinario delle competenze non risulta compatibile con l'urgenza di accelerare il relativo processo al fine di non pregiudicare il rispetto anche di quanto previsto dal Quadro comunitario di sostegno e dal POR Sardegna 2000/2006, quanto ai meccanismi della premialità ed all'attivazione delle procedure di finanziamento per la realizzazione dei necessari interventi previsti in materia;

Considerato che nelle more dell'esercizio dei poteri ordinari da parte della regione Sardegna e dell'Autorità d'ambito, è assolutamente necessario ed urgente approvare la convenzione tipo di cui sopra ed il relativo disciplinare tecnico ai fini dell'attivazione delle ulteriori fasi del procedimento di attivazione del servizio idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale della regione Sardegna;

Visto lo schema di convenzione tipo e relativo disciplinare tecnico per la gestione del S.I.I. dell'A.T.O. della regione Sardegna, conforme con le previsioni contenute nel Piano d'ambito già adottato con ordinanza commissariale;

Ritenuto per i motivi sopra indicati, di dover provvedere all'approvazione dei documenti predetti ai fini dell'avvio del servizio idrico integrato, fatti salvi i poteri ordinari in materia che la regione Sardegna e l'Autorità d'ambito dell'A.T.O. della regione Sardegna medesima, a seguito della costituzione ed effettiva operatività dell'Autorità d'ambito stessa, vorranno esercitare anche a modifica e/o integrazione di quanto disposto con la presente ordinanza;

Ordina:

Art. 1.

Ai fini di cui in premessa, è approvata la convenzione tipo con il relativo disciplinare tecnico, allegati alla presente ordinanza per farne parte integrante e sostanziale, di cui all'art. 11 della legge n. 36/1994 ed

all'art. 14, comma 1, della legge regionale n. 29/1997, per l'affidamento del Servizio idrico integrato di cui all'art. 4, lettera *f)*, della legge n. 36/1994, relativo all'ambito territoriale ottimale della regione Sardegna.

Art. 2.

Sono fatti salvi i poteri ordinari in materia, che la regione Sardegna e l'autorità d'ambito dell'ATO della regione Sardegna medesima, a seguito della costituzione ed effettiva operatività dell'autorità d'ambito stessa, vorranno esercitare anche a modifica e/o integrazione di quanto disposto con la presente ordinanza.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 31 dicembre 2002

Il commissario governativo: PILI

ALLEGATO

Regione Sardegna

DISCIPLINARE TECNICO TIPO
per regolare i rapporti tra l'Autorità di ambito
e il Gestore del Servizio idrico integrato

Ordinanza del Commissario per l'emergenza idrica in Sardegna n. 335 del 31 dicembre 2002 (Art. 11, legge n. 36/1994 e art. 14 - legge regionale n. 29/1997).

PREMESSA.

Il disciplinare tecnico, redatto dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'art. 11 della legge n. 36/1994, costituisce uno degli allegati alla convenzione di gestione, stipulata tra l'autorità d'ambito e il gestore ed è suddiviso in:

parte I, avente ad oggetto «Indirizzi generali e normativa di riferimento»;

parte II, avente ad oggetto «Linee metodologiche per l'inventariazione e la tenuta del libro dei cespiti»;

parte III, avente ad oggetto «Principi generali in materia di controllo»;

parte IV (eventuale), avente ad oggetto «Ulteriori condizioni particolari del servizio oggetto di affidamento».

Nella parte I è richiamata la normativa generale di riferimento del settore.

Nella parte II sono riportate le linee metodologiche, che verranno predisposte dall'autorità ai sensi dell'art. 11 della convenzione tipo, per l'inventariazione dei beni e la tenuta del libro dei cespiti, alla cui stregua il gestore provvederà a redigere l'inventario.

Nella parte III sono fissati dall'autorità i principi generali della procedura di controllo che verrà svolta sull'attività di gestione, principi accettati integralmente dal gestore con la sottoscrizione della convenzione e dei suoi allegati. Siffatti principi troveranno attuazione, ai sensi dell'art. 33, comma 2, della convenzione tipo, nello stesso disciplinare e/o in atti successivi che l'autorità, nell'esercizio delle funzioni di sua competenza, adotterà e comunicherà al gestore entro ... mesi dall'entrata in vigore della convenzione. In particolare nel disciplinare e/o negli atti di cui all'art. 33, comma 2:

1. verranno individuati i dati tecnici, organizzativi, economici e gestionali che il gestore deve comunicare all'autorità ai sensi dell'art. 34 della convenzione tipo;

2. verranno definite e disciplinate le procedure di rilevazione e trasmissione dei dati e delle informazioni periodiche di cui al punto 1;

3. verranno fissati i criteri e i meccanismi di calcolo delle penalizzazioni previste all'art. 40 della convenzione tipo, ivi comprese quelle per il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 34 della convenzione.

A tal riguardo il disciplinare tecnico deve mettere in evidenza la duplice tipologia degli obblighi a carico del gestore:

a) obblighi attinenti alla gestione del servizio;

b) obblighi di comunicazione dei dati del servizio.

Con la realizzazione degli interventi previsti nel piano di ambito, il gestore si impegna a raggiungere gli obiettivi strutturali e i livelli di qualità del prodotto e del servizio di cui agli articoli 18 e 20 della convenzione tipo, adempiendo agli obblighi di cui alla lettera *a)* sopra richiamata.

Adempiendo agli obblighi di comunicazione il Gestore consente, invece, all'Autorità di volgere i propri compiti in materia di controllo e verifica della gestione, ai sensi dell'art. 33 della convenzione tipo.

PARTE I

Indirizzi generali e normativa di riferimento

DISPOSIZIONI GENERALI

Il gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi derivanti da tutte le normative vigenti e da eventuali successive modificazioni di queste, relativamente alla gestione del servizio idrico integrato. In particolare dovranno essere rispettate le seguenti normative:

legge 5 gennaio 1994, n. 36 «Disposizioni in materia di risorse idriche» (legge n. 36/1994);

decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 «Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183» (decreto del Presidente della Repubblica n. 236/1988);

decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 «Attuazione della direttiva 981831CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano» (decreto legislativo n. 31/2001);

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996 «Disposizioni in materia di risorse idriche» (D.P.C.M. 4 marzo 1996);

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 1999;

decreto del Ministro dei lavori pubblici 8 gennaio 1997, n. 99 «Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature» (decreto ministeriale n. 99/1997);

decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 «Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole», (decreto legislativo n. 152/1999) come integrato dal decreto legislativo n. 258/2000;

normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di lavori pubblici, di servizi e forniture.

Gli oneri derivanti da tale ottemperanza si intendono interamente compensati dalla tariffa del servizio idrico integrato riconosciuta nella convenzione.

Il gestore si impegna, comunque, a raggiungere e mantenere i livelli minimi di servizio così come definiti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996, nonché a rispettare gli obblighi imposti dal decreto legislativo n. 152/1999 e successive modificazioni ed integrazioni.

REGIME DEI LAVORI

Lavori di manutenzione e riparazione.

Il gestore è tenuto ad eseguire tutti i lavori, a fornire tutte le prestazioni e a provvedere a tutti i materiali occorrenti per la custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e programmata, e straordinaria, necessari per il corretto esercizio e la funzionalità delle opere.

In particolare il gestore deve disporre le seguenti attività:

mantenimento delle condizioni generali di pulizia, agibilità e efficienza delle opere;

ripristino della funzionalità delle opere;

mantenimento dell'efficienza funzionale delle opere;

sostituzione di opere giunte al termine della loro vita utile, per le quali gli interventi hanno raggiunto una frequenza e un'onerosità giudicate antieconomiche;

sostituzione di opere non più in commercio, per le quali non sono disponibili le parti di ricambio;

modifiche e adeguamenti funzionali che si rendono necessari per risolvere problemi che possono compromettere la continuità della gestione;

modifiche e adeguamenti funzionali che si rendono necessari per migliorare le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro;

modifiche per adeguamento di impianti ed opere a nuovi standard legislativi.

Su tutte le opere, parti di impianto, macchinari, apparecchiature e attrezzature deve essere effettuata dal gestore la manutenzione ordinaria e programmata.

La manutenzione programmata riguarda, oltre le opere meccaniche ed elettriche, anche tutte le strutture civili quali fabbricati, serbatoi, condotte e tubazioni, recinzioni, vasche, opere a verde, ecc.

Il gestore predispone uno schema delle operazioni di manutenzione ordinaria e programmata, che deve essere conservato e aggiornato.

Il gestore deve programmare ed effettuare anche tutte le operazioni indicate nei manuali di uso e manutenzione forniti dalle case costruttrici delle apparecchiature.

Ogni volta che sono installati nuovi macchinari e apparecchiature, il gestore deve aggiornare le norme relative alla manutenzione programmata.

I pezzi di ricambio, i lubrificanti e i materiali di consumo devono essere quelli prescritti dalle case costruttrici.

Interventi per il recupero funzionale dei cespiti.

Il gestore deve provvedere all'esecuzione degli interventi previsti nei piani di manutenzione straordinaria, compresi nel programma degli interventi ex art. 18 della convenzione tipo.

Interventi di sostituzione di opere e impianti.

Il gestore deve effettuare la sostituzione di opere, impianti, reti, il cui rinnovamento è necessario per il buon funzionamento del servizio. Tali interventi devono essere compresi nel programma degli interventi ex art. 18 della convenzione tipo.

Eventuali rinnovamenti di opere che si rendessero indispensabili in seguito ad eventi eccezionali o comunque per causa di forza maggiore, saranno a cura del gestore, previo accordo con l'autorità di ambito sulla rifusione delle spese sostenute, ove non rimborsate dalle coperture assicurative attivate dal gestore, secondo quanto previsto nella convenzione tipo.

Tali opere, ad esito favorevole del collaudo, entrano a far parte degli impianti mediante i quali il servizio viene esercitato ai sensi della convenzione.

Allacciamenti.

Sono di esclusiva competenza del gestore la realizzazione, manutenzione e ripristino degli allacciamenti idrici alla conduttura stradale (ivi compresa la derivazione fino al contatore), degli allacciamenti alla fognatura (ivi compresa la diramazione fino al sifone di allaccio dell'utente), nonché le operazioni di derivazione dalla conduttura stessa e le relative manovre sulla rete idrica e fognaria.

Gestione delle reti di fognatura bianca.

Nell'espletamento del s.i.i., oggetto della convenzione e del disciplinare tecnico, il gestore deve, altresì, provvedere alla gestione delle reti di fognatura bianca, nonché alla periodica pulizia di griglie e caditoie e allo smaltimento dei materiali di risulta in conformità alla vigente legislazione.

Oneri a carico del gestore.

Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e programmata, straordinaria e di rinnovamento di opere, impianti e reti, sono a carico del gestore e i relativi oneri si intendono interamente compensati dalla tariffa del servizio idrico integrato riconosciuta in convenzione, senza che il gestore possa pretendere alcun maggior compenso per le spese per qualsiasi motivo sostenute.

Il gestore si impegna a tenere in perfetta efficienza, per l'intera durata della presente convenzione, tutte le opere, impianti, canalizzazioni e apparecchiature, garantendo il rispetto delle norme vigenti e delle tecniche di sicurezza e si obbliga ad apportarvi le migliorie, nonché le sostituzioni che si rendessero necessarie, al fine di consegnare all'autorità di ambito, al termine del rapporto, impianti funzionali all'espletamento dei servizi.

Per l'uso dei suoi diritti di esercizio e mantenimento di canalizzazioni ed opere scessorie, il gestore deve conformarsi alle condizioni vigenti nei singoli comuni compresi nell'ambito, con particolare riferimento a quelle stabilite in materia di scavi e di ripristini.

Gravano altresì sul gestore gli oneri per tasse o canoni di occupazione strade provinciali o statali.

Gli adempimenti necessari all'esercizio di diritti sulle vie non appartenenti al demanio pubblico sono a carico del gestore, cui spetta il pagamento delle relative indennità.

Esecuzione d'ufficio da parte dell'ATO di lavori di manutenzione e riparazione.

In caso di inadempienza grave del gestore, qualora non ricorrano circostanze eccezionali o vengano compromesse la continuità del servizio, l'igiene o la sicurezza pubblica, oppure il servizio non venga eseguito che parzialmente, l'autorità di ambito potrà prendere tutte le misure necessarie per la tutela dell'interesse pubblico a carico e a rischio del gestore, compresa la provvisoria sostituzione del gestore medesimo.

Ove il gestore non rispetti i tempi minimi di intervento previsti dalla carta del servizio, l'autorità di ambito ha facoltà di far eseguire d'ufficio i lavori necessari quarantotto ore dopo la messa in mora rimasta senza effetto, addebitandone il costo al gestore.

La sostituzione dovrà, in ogni caso, essere preceduta dalla messa in mora con la quale l'autorità di ambito contesta al gestore l'inadempienza riscontrata, intimandogli di rimuovere le cause dall'inadempimento entro un termine stabilito.

Realizzazione di nuove opere e impianti.

Il gestore si impegna ad eseguire le opere e gli interventi per la realizzazione di nuovi impianti, nei tempi previsti nel piano di ambito e sotto la diretta sorveglianza dell'autorità.

L'autorità approva il programma triennale degli interventi predisposto dal gestore ai sensi dell'art. 14 della legge n. 109/1994.

Le procedure per la realizzazione dei lavori e per il loro affidamento sono quelle previste dalla vigente normativa.

Il gestore in particolare è tenuto a provvedere:

all'affidamento degli incarichi di progettazione, direzione lavori e collaudo (ferma restando la designazione dei collaudatori dall'autorità), secondo la normativa vigente;

all'affidamento dei lavori a terzi, mediante procedure di evidenza pubblica, in osservanza della normativa statale e comunitaria in materia di opere pubbliche;

alle attività di conduzione dei lavori;

alla cura di tutte le operazioni e le procedure occorrenti per le stime tecniche, l'occupazione e l'espropriazione delle aree necessarie, l'imposizione di servitù, l'ottenimento di concessioni demaniali e il riscatto e la revoca di quelle preesistenti, nonché ogni altra necessaria

procedura e attività finalizzata all'acquisizione di beni e diritti occorrenti per l'esecuzione delle opere, incluse le formalità ipotecarie e catastali previste dalla normativa.

Ogni autorizzazione, concessione, permesso ed ogni altro atto necessario all'esecuzione delle opere, degli impianti e dei servizi inerente al s.i.i., così come definiti nel piano di ambito, approvato dall'autorità di ambito, verrà rilasciato al gestore nei tempi e con le modalità necessari all'esecuzione dei servizi e degli interventi previsti nel piano.

Al fine di favorire il rispetto delle reciproche funzioni ed ottimizzare i tempi e le modalità delle procedure necessarie al rilascio di quanto indicato nel precedente comma, l'autorità supporterà le attività istruttorie e i rapporti tra il gestore e gli enti competenti, attivando, ove necessario, tutti gli strumenti di concertazione tra enti.

GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Il regolamento del servizio idrico integrato.

L'erogazione del servizio agli utenti è disciplinata da un regolamento del s.i.i. che il gestore deve adottare ai sensi dell'art. 22 della convenzione tipo. Tale regolamento disciplina le modalità di erogazione del Servizio idrico integrato e i rapporti, tra gestore ed utenti, nel rispetto della normativa vigente in materia e degli impegni assunti dal gestore nel contratto di utenza.

Il gestore si impegna a rispettare tutto quanto espressamente indicato nel regolamento del Servizio idrico intergrato nonché, per quanto non espressamente previsto, quanto indicato dalle norme del codice civile in materia di contratti di somministrazione (articoli 1559 - 1570 codice civile), dagli usi, dalle consuetudini e dalle leggi vigenti.

Nel regolamento del s.i.i. devono essere, altresì, fissati i prezzi di riferimento applicabili all'utenza per la realizzazione degli allacciamenti.

Tutela degli impianti di distribuzione e smaltimento.

Il gestore si impegna ad adottare tutte le misure e cautele, compreso l'esercizio delle azioni giurisdizionali esperibili a norma di legge, opportune o necessario a tutelare e salvaguardare la integrità degli impianti assunti in gestione, al fine di garantire la corretta erogazione dei servizi ad esso affidati.

Per i fini di cui al precedente comma, il gestore si impegna ad attivare e mantenere con gli enti locali appartenenti all'ambito e con i soggetti gestori di altri servizi pubblici operanti nel medesimo comprensorio, procedure utili ad acquisire le notizie inerenti alla realizzazione, da parte di questi ultimi, di opere od interventi di ogni genere (quali costruzione fabbricati, reti distributive linee elettriche, telefoniche, compresi gli allacci, etc.) nei tratti interessati dalle reti dell'acquedotto e fognarie. Si impegna corrispondentemente a dare ai medesimi soggetti preventiva informazione in ordine agli interventi che andrà a realizzare in esecuzione del piano di ambito e delle attività comunque riconducibili al servizio.

Programma degli interventi.

Tutti gli interventi previsti nel piano di ambito, di cui all'art. 18 della convenzione tipo, dovranno essere realizzati sulla base di progetti redatti ed appaltati secondo le vigenti normative in materia di opere pubbliche.

Le opere previste nel piano di ambito devono essere completate entro i tempi stabiliti nel medesimo.

A conferma di quanto stabilito al precedente paragrafo relativo a realizzazione di nuove opere e impianti, l'autorità approva il programma triennale degli interventi predisposto dal gestore ai sensi dell'art. 14 della legge n. 109/1994 e provvede alla loro esecuzione nel rispetto della richiamata legge n. 109/1994 e del relativo regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.

Per le finalità di accertamento di cui ai precedenti commi il gestore si impegna a consegnare puntualmente all'autorità di ambito i documenti obbligatori e tutti gli altri eventualmente ritenuti necessari.

Spetta al gestore provvedere a tutti gli adempimenti procedurali richiesti dalle vigenti normative per l'approvazione ed esecuzione dei progetti di opere ed interventi di cui al primo comma del presente articolo.

Fonti di approvvigionamento e scarichi.

Il gestore dovrà, previa acquisizione delle concessioni e autorizzazioni di legge, utilizzare le fonti di approvvigionamento e collocare gli scarichi di acque reflue, così come indicato nel piano di ambito. In caso di comprovata insufficienza o indisponibilità, il gestore proporrà all'autorità di ambito soluzioni alternative o integrative.

Risparmio idrico.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 36/1994, come modificato dall'art. 25 del decreto legislativo n. 152/1999, il gestore, attua misure finalizzate al risparmio della risorsa idrica e alla salvaguardia della qualità dell'acqua, in particolare mediante la progressiva estensione di quelle di seguito elencate:

risanamento e graduale ripristino delle reti esistenti che evidenziano rilevanti perdite (individuate mediante una ricerca programmata delle fughe su ciclo pluriennale);

studio della convenienza all'installazione di reti duali nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni;

installazione di contatori in ogni singola unità abitativa, nonché di contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano;

diffusione dei metodi e delle apparecchiature per il risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario e agricolo.

Il gestore trasmette annualmente al Ministero dei lavori pubblici, nonché all'autorità di ambito, i risultati delle rilevazioni delle perdite degli acquedotti e delle fognature eseguite con la metodologia stabilita dal regolamento emanato con decreto ministeriale n. 99/1997.

Ottemperanza alla legislazione vigente.

La progettazione e la realizzazione dei lavori, l'esercizio e la manutenzione delle installazioni devono rispettare le disposizioni amministrative e tecniche contenute nei regolamenti e nelle direttive comunitarie, nelle leggi e regolamenti statali e regionali, nonché nei regolamenti comunali e d'igiene vigenti.

Per la disciplina dell'economia idrica, per la protezione delle acque dall'inquinamento, così come per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e degli usi plurimi delle stesse, il gestore si attiene alle direttive e metodologie generali e di settore emanate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettere *a)* e *b)* della legge n. 36/1994 e successive modifiche e integrazioni.

Il gestore è tenuto ad adeguarsi ai programmi di attività ed alle iniziative da porre in essere come definiti dal comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, ai sensi dell'art. 21, comma 5, della legge n. 36/1994, a garanzia dell'interesse degli utenti.

PARTE II

Linee metodologiche per l'inventariazione e la tenuta del libro dei cespiti

INTRODUZIONE, FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Le linee metodologiche per l'inventariazione dei beni strumentali al servizio, che verranno predisposte dall'autorità di ambito nel disciplinare tecnico dalla stessa redatto e allegato alla convenzione, hanno lo scopo di definire i principi generali relativi alla procedura che il gestore deve seguire per trasmettere all'autorità le informazioni sui beni materiali ed immateriali utilizzati, nonché di stabilire i criteri da seguire per la redazione del primo inventario dei beni medesimi.

La necessità informativa relativa ai beni strumentali utilizzati dal gestore e sancita dalla normativa riguardante il metodo normalizzato di cui al decreto ministeriale 1° agosto 1996, per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato.

Poiché la disciplina generale per la valorizzazione e iscrizione in bilancio dei beni e per la tenuta del registro cespiti ammortizzabili è contenuta nel codice civile e nella normativa fiscale di riferimento, le indicazioni e le prescrizioni che verranno fissate in questa parte dall'autorità vanno intese come integrative delle regole generali e miranti esclusivamente all'ottenimento di dati e parametri utili alla medesima.

In virtù di quanto contenuto nell'art. 11 della convenzione tipo, le linee guida dettano, altresì, regole generali e criteri per la redazione del primo inventario da effettuarsi a cura del gestore a seguito dell'affidamento del servizio.

Definizione di «bene strumentale» alle attività del servizio idrico integrato

Le immobilizzazioni materiali sono beni di uso durevole, costituenti parte dell'organizzazione permanente delle imprese.

Per la corretta classificazione dei beni nell'ambito delle immobilizzazioni materiali vale il principio della destinazione economica dei beni stessi.

L'uso durevole di tali beni richiama l'esistenza di fattori e condizioni produttive la cui utilità economica si estende oltre i limiti di un esercizio. Tali beni incorporano una potenzialità di servizi produttivi che saranno resi durante lo svolgimento della loro vita utile.

L'utilizzazione delle immobilizzazioni materiali, quali strumenti di produzione, comporta il trasferimento dei costi sostenuti per tali immobilizzazioni ai processi svolti ed ai prodotti ottenuti, tramite la rilevazione delle quote di ammortamento.

Le immobilizzazioni materiali sono iscrivibili in bilancio se fisicamente esistenti. Inoltre, vanno rilevati ed iscritti i cespiti in corso di esecuzione e gli anticipi corrisposti ai fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali.

Nel caso specifico dei beni strumentali dei soggetti gestori del s.i.i., gli stessi saranno suddivisibili innanzi tutto in due macro classi:

beni di proprietà del soggetto gestore o acquisiti dallo stesso;

beni ottenuti in concessione dai comuni.

In particolare tra i beni dati in concessione rientrano sia quelli affidati al gestore all'atto della stipula della convenzione, sia quelli realizzati successivamente con oneri a carico dell'autorità di ambito o degli enti locali.

Tali beni andranno restituiti da parte del gestore al termine del servizio in condizioni di normale stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, al termine del periodo di concessione.

I beni acquisiti e/o costruiti con fondi propri dal gestore, al termine del periodo di convenzione, verranno ceduti all'autorità di ambito ad un prezzo di cessione pari al valore residuo ammortizzabile.

La qualificazione nelle categorie sopra esposte dei beni strumentali del servizio dovrà essere sempre distinta all'interno delle procedure di gestione dei beni patrimoniali viste le rilevanti differenze stesse in termini di:

iscrizione in bilancio;

iscrizione nel libro dei cespiti;

processo di ammortamento;

vincoli di restituzione.

La procedura di inventariazione

Ai sensi dell'art. 8 della convenzione tipo, il gestore entro ... mesi dall'affidamento dovrà provvedere all'inventario dei beni affidati in concessione.

Il gestore procederà all'inventariazione dei beni affidati sulla base delle specifiche che verranno proposte dall'autorità nelle linee metodologiche, nonché attingendo dati ed informazioni disponibili dalle gestioni precedenti e dalla documentazione consegnata dall'autorità ai sensi dell'art. 11 della convenzione tipo.

Scopo dell'inventario è quello di procedere alla individuazione di tutti i beni attinenti al servizio idrico e alle altre attività aziendali, pervenuti a qualsiasi titolo al soggetto gestore. Le fasi della procedura di inventariazione sono individuabili in:

ricognizione;

classificazione;

identificazione;

valutazione.

La completa e corretta osservanza delle modalità e dell'*iter* logico delle procedure di individuazione, controllo contabile e giuridico, classificazione e valutazione dei cespiti strumentali, rappresenta condizione inderogabile per la giusta rappresentazione in bilancio e negli altri elaborati dei beni suddetti.

Verifiche dell'inventario da parte dell'autorità di ambito

In relazione a quanto previsto dall'art. 11 della convenzione tipo, il gestore dovrà ultimare le operazioni di inventariazione nel termine di ... mesi dall'affidamento del servizio e trasmettere l'inventario, su supporto informatico, all'autorità unitamente ad una relazione tecnica sulle modalità, metodologie ed organizzazione seguite per l'operazione di prima inventariazione.

L'Autorità nel corso dei ..... mesi successivi alla conclusione delle operazioni da parte del gestore provvederà alla verifica dell'attendibilità e congruità delle rilevazioni mediante modalità di verifica sia campionaria che sistematica. In tali fasi il soggetto Gestore presterà all'Autorità tutto il supporto tecnico-logistico da questa ritenuto utile.

Il processo di inventariazione si intenderà concluso nel momento in cui i due soggetti concorderanno sulla totalità delle rilevazioni e valutazioni dei beni e controfirmeranno quindi l'elenco definitivo degli stessi.

PARTE III

Principi generali in materia di controllo

Livelli di servizio: obblighi di raggiungimento e penalità

Premessa.

Gli obiettivi strutturali previsti dal programma degli interventi di cui all'art. 18 della convenzione tipo sono classificabili come standard tecnici.

Si definiscono standard tecnici i livelli di servizio che risultano espressamente connessi a progetti di intervento.

Ai sensi della convenzione tipo il gestore ha l'obbligo di mantenere o raggiungere tali livelli nei tempi previsti dal piano di ambito e dettagliati nel disciplinare tecnico o nei successivi atti che l'autorità ha il potere di emanare ai sensi dell'art. 33, comma 2, della convenzione medesima.

I livelli di qualità del prodotto e del servizio di cui all'art. 20 della convenzione tipo sono classificabili come standard organizzativi.

Si definiscono standard organizzativi i livelli di servizio che risultano non connessi direttamente a progetti di intervento.

Standard tecnici.

La verifica della puntuale e corretta realizzazione del programma degli interventi avviene attraverso il monitoraggio diretto, da parte dell'autorità di ambito, di una serie di variabili tecniche.

Le variabili tecniche sono ricavabili dal programma degli interventi, attraverso la riconduzione di tutti, o di parte degli interventi in esso previsti nell'ambito delle diverse variabili previamente individuate dall'autorità.

La definizione delle variabili tecniche è strumentale alla verifica del raggiungimento dei livelli di servizio classificati come standard tecnici.

Per ogni variabile tecnica soggetta a verifica dovranno almeno essere indicati i seguenti valori: unità di misura della variabile, valore della stessa, valore obiettivo da raggiungere, numero di progetti individuati per il raggiungimento dell'obiettivo, importo complessivo e anno di raggiungimento dell'obiettivo.

Gli standard per il primo triennio, oggetto di controllo e revisione, saranno fissati dall'autorità nel disciplinare tecnico dalla stessa redatto e allegato alla convenzione e/o nei successivi atti che la stessa potrà adottare ai sensi dell'art. 33, comma 2, della convenzione tipo.

Gli standard per i trienni successivi al primo verranno, invece, definiti dall'autorità di ambito a conclusione dell'operazione di revisione del triennio concluso.

La procedura di controllo degli interventi ed investimenti realizzati dal gestore in situazione del piano di ambito ha il fine primario di verificare il raggiungimento degli standard tecnici previsti dall'autorità e di applicare, in caso di mancato raggiungimento dei medesimi, le penalizzazioni fissate dall'autorità nel disciplinare e/o nei successivi atti di cui all'art. 33, comma 2, della convenzione tipo.

Per gli interventi non riconducibili alle variabili tecniche individuate dall'autorità, quest'ultima si riserva il diritto di effettuare la verifica ed il controllo sui singoli progetti relativi ai medesimi interventi.

Standard organizzativi.

La verifica del raggiungimento degli standard organizzativi è attuata dall'autorità di ambito attraverso la preventiva individuazione di specifici fattori di qualità del servizio, suscettibili di misurazione e di controllo da parte della medesima e dei relativi indicatori.

Per ciascun indicatore l'autorità deve individuare gli elementi essenziali, idonei a misurarlo.

L'autorità definirà nel disciplinare tecnico, dalla stessa redatto e allegato alla convenzione, gli standard organizzativi che il gestore si impegna a raggiungere nell'espletamento del servizio e fisserà nello stesso disciplinare e/o nei successivi atti che la stessa potrà adottare, ai sensi dell'art. 33, comma 2, e dell'art. 34 della convenzione tipo, i tempi di raggiungimento di tali standard e le procedure di comunicazione dei medesimi, nonché la procedura di controllo del raggiungimento degli stessi.

Obblighi di comunicazione.

Ai sensi degli articoli 33 e 34 della convenzione tipo, il gestore è tenuto a comunicare all'autorità di ambito tutti i dati tecnici, economici e gestionali attinenti il s.i.i. oggetto di affidamento.

L'autorità di ambito definirà nel disciplinare tecnico, dalla stessa redatto e allegato alla convenzione, e/o nei successivi atti che la stessa potrà adottare ai sensi dell'art. 33, comma 2, e dell'art. 34 della convenzione tipo, i dati di cui al comma precedente nonché le procedure di rilevazione e di trasmissione dei medesimi.

Tutti i dati che il gestore deve comunicare all'autorità dovranno essere certificati da professionisti individuati dalla medesima.

Regione Sardegna

CONVENZIONE TIPO
PER REGOLARE I RAPPORTI TRA L'AUTORITÀ DI AMBITO E IL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Ordinanza del Commissario per l'emergenza idrica in Sardegna n. 335 del 31 dicembre 2002. (Art. 11, legge n. 36/1994 e art. 14, legge regionale n. 29/1997).

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1.
Finalità della convenzione

1. La presente convenzione ha come finalità di regolare i rapporti tra l'ATO ed il Gestore circa i servizi di cui al seguente art. 2 a quest'ultimo affidati fissando gli obblighi reciproci al fine di garantire l'autonomia gestionale del Gestore ed il perseguimento degli obiettivi del Piano d'ambito.

2. La convenzione impegna, altresì, il Gestore ad operare nel rispetto delle problematiche ambientali, a garantire la correttezza, l'imparzialità e la trasparenza del proprio operato nei confronti di terzi, nonché ad adoperarsi per favorire il risparmio idrico, il risanamento ambientale, il razionale riuso della risorsa idrica ed il razionale utilizzo delle fonti.

Art. 2.
Affidamento del servizio

1. L'Autorità di Ambito territoriale ottimale unico della Sardegna (in prosieguo denominata Autorità d'ambito) con sede a Cagliari, costituita in consorzio obbligatorio dei comuni e delle province, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 29/1997, affida in via esclusiva, ai sensi dei provvedimenti dell'Autorità d'ambito n. ...., la gestione del servizio idrico integrato, costituito dai servizi pubblici di captazione, adduzione, distribuzione e potabilizzazione di acqua ad uso civile, di fognatura e di depurazione delle acque reflue (in prosieguo s.i.i.), nei comuni dell'ambito, a ...., dal .... e per la durata di cui all'art. 4, alle condizioni indicate nella presente convenzione e negli allegati costituenti parte integrante e sostanziale della medesima. L'Autorità è rappresentata dal .... per la stipula della presente convenzione.

2. .... (in prosieguo denominata Gestore) accetta di gestire il s.i.i. dei comuni dell'Ambito, alle condizioni indicate nella presente convenzione e negli allegati costituenti parte integrante e sostanziale della medesima. .... è rappresentata da ....

Art. 3.
Carattere del Servizio idrico integrato

1. Il Servizio idrico integrato, oggetto della presente Convenzione, è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e costituisce attività di pubblico interesse sottoposto quindi alla normativa in vigore e, pertanto, per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato, salvo scioperi o altre cause di forza maggiore, da regolamentarsi comunque, per quanto compatibili, con le disposizioni attinenti i Servizi pubblici essenziali.

Art. 4.
Durata dell'affidamento

1. La durata dell'affidamento dei servizi di cui al precedente Art. 2, regolati dalla presente convenzione, è pari a ventisei anni, decorrenti dalla data di stipula della stessa comprendente un periodo di non oltre cinque anni, atto a verificare l'idoneità della prosecuzione dell'affidamento. Ogni eventuale modificazione contrattuale consensuale dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti, validamente ed efficacemente assunta secondo le rispettive procedure autorizzative.

Art. 5.
Responsabilità del Gestore

1. Il Gestore è responsabile del buon funzionamento dei servizi secondo le disposizioni della presente convenzione e dei relativi allegati.

2. Il Gestore, nell'espletamento del servizio idrico integrato, è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dal presente atto nonché da ogni altra disposizione di legge vigente in materia. Resta inteso che il Gestore è altresì, vincolato alle eventuali modifiche legislative che potranno intervenire.

3. Grava sul Gestore la responsabilità derivante dalla gestione delle opere affidate al medesimo, che restano di proprietà degli Enti locali associati nell'Autorità, e di quelle successivamente affidate al Gestore o realizzate direttamente dal medesimo.

4. Il Gestore terrà sollevati e indenni l'Autorità e gli Enti locali nonché il personale dipendente dai suddetti Enti da ogni responsabilità connessa con i servizi stessi.

5. Nell'espletamento del servizio, il Gestore è tenuto al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture.

Art. 6.
Principi per l'erogazione del servizio

1. Il Gestore, ai sensi del successivo art. 22, adotta la Carta del servizio, in ottemperanza alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1995 ed in conformità allo schema tipo approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 1999, al fine di garantire a tutti i clienti analoghi standard qualitativi minimi per la fruizione dei servizi, nonché per consentire agli stessi di proporre eventuali suggerimenti per il miglioramento dei servizi erogati o eventuali reclami.

2. Nell'espletamento dei servizi affidati, il Gestore è obbligato comunque a rispettare gli standard minimi di qualità precisati nel Disciplinare tecnico, ed in particolare:

ad assicurare alla clientela il soddisfacimento dei fabbisogni relativi ai servizi nelle quantità e con la qualità richieste e ciò, comunque, compatibilmente con le risorse idriche disponbili;

a garantire e rafforzare il più adeguato livello di sicurezza degli impianti e dei servizi;

a conservare, potenziare e realizzare gli impianti necessari per la copertura della domanda dei servizi;

ad adottare, in materia di tutela dell'ambiente, le misure idonee a contenere, in conformità alla normativa vigente, le emissioni e le immissioni di inquinanti;

a sviluppare azioni di assistenza, consulenza ed informazione rivolta ai clienti per l'uso razionale dei servizi;

a garantire la parità di trattamento del servizio erogato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza, anche quando le stesse non siano agevolmente raggiungibili, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti.

Art. 7.

Assunzione di ulteriori servizi pubblici

1. L'Autorità d'ambito, o i singoli comuni, previa autorizzazione da parte dell'Autorità d'ambito, al fine di garantire efficienza ed unitarietà del servizio, possono affidare al Gestore ulteriori servizi connessi o accessori al s.i.i. Le modalità ed i compensi dei servizi richiesti verranno preventivamente concordati tra le parti e saranno regolati da specifiche convenzioni.

2. Il Gestore ha facoltà di svolgere servizi per conto di terzi, purché dette attività non pregiudichino l'ottimale svolgimento del s.i.i., e/o determinino maggiori costi per gli utenti di detto servizio.

3. Per le attività di cui ai commi precedenti il Gestore dovrà tenere una contabilità separata da quella relativa alle attività del s.i.i., e potrà utilizzare strutture, opere, aree ed impianti afferenti al servizio affidato, salvo espresso divieto dell'Autorità d'ambito, purché venga comunque garantita l'ottimale efficienza degli impianti ed il mantenimento dello stato di conservazione al termine della concessione. Il Gestore dovrà comunque trasmettere all'Autorità d'ambito tutti gli elementi di carattere tecnico ed economico relativi alle attività in oggetto, ed esplicitare adeguatamente tali attività nella certificazione di cui all'art. 34 della convenzione.

Art. 8.

Accesso agli atti societari, informazione e partecipazione dei cittadini

1. Il Gestore è tenuto a svolgere la propria attività secondo i principi della legge del 7 agosto 1990, n. 241, nonché del decreto del Presidente della Repubblica del 27 giugno 1992, n. 352, consentendo il diritto di accesso agli atti societari a tutti coloro che risultino titolari di un interesse personale e concreto, finalizzato alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

Tale diritto dovrà essere garantito anche nei confronti di amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi.

Il Gestore si impegna ad informare almeno annualmente i cittadini-clienti sugli aspetti rilevanti dell'attività sociale.

Detta informazione potrà essere effettuata, a discrezione del Gestore, anche tramite redazionali sulla stampa locale.

Inoltre, il Gestore sarà tenuto ad informare adeguatamente i clienti sul razionale utilizzo dei servizi erogati, con particolare riferimento alle modalità di fruizione dei servizi nonché sul risparmio e sulla sicurezza.

Altre azioni di informazione e sensibilizzazione saranno effettuate dal Gestore a favore dei cittadini e degli studenti finalizzando le azioni all'educazione dell'uso razionale dell'acqua. I suggerimenti per il miglioramento dei servizi proposti dai cittadini saranno attentamente valutati ed esaminati, coerentemente con quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 1999 «Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato».

Art. 9.

Assunzione del personale

1. Il Gestore si obbliga ad osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie; ad applicare tutte le norme contenute nei contrattoi collettivi nazionali di lavoro di categoria del settore idrico; a curare che nella esecuzione del servizio e dei lavori siano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità del personale addetto e dei terzi e per evitare danni a beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme, con particolare riferimento al decreto legislativo n. 626/1994 e al decreto legislativo n. 494/1996, e successive modificazioni ed integrazioni, agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

2. Il gestore ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 29/1997, si impegna ad assumere il personale individuato nominativamente, con indicazione delle relative attribuzioni, nell'elenco appositamente allegato.

Capo II

ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Art. 10.

Concessione d'uso degli impianti

1. Gli impianti esistenti necessari ed utilizzati per la gestione del servizio idrico integrato di cui l'Autorità d'ambito dispone, così come risulta dagli elaborati della ricognizione e del Piano d'ambito, e come meglio identificati a seguito dell'inventano di cui al successivo art. 11, che costituiscono i cespiti strumentali del servizio, restano di proprietà dei soggetti titolati e sono affidati in concessione d'uso al Gestore per tutta la durata della presente convenzione.

2. Il Gestore dovrà curare la conservazione dei suddetti beni mediante gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, dovrà provvedere alla loro custodia ed assume a proprio carico ogni responsabilità per danni sofferti da terzi ed agli stessi riconducibili.

3. Fermo restando il divieto di mutare la destinazione dei beni in uso, il Gestore potrà operare sugli stessi tutti gli interventi ritenuti necessari, utili od opportuni per il migliore svolgimento del servizio, compresi la sostituzione per interventi di risanamento e/o potenziamento, la messa fuori esercizio degli impianti obsoleti e non più utilizzabili.

4. Al termine del periodo di concessione gli impianti di cui sopra dovranno essere riconsegnati in buono stato d'uso e di funzionamento.

5. Le opere eseguite dal Gestore, a sue spese, per il rinnovo, la ricostituzione ed il ripristino di tali beni, così come i nuovi impianti ed estensione di reti e potenziamenti in genere del sistema idrico, fognario e depurativo, realizzate nel corso del presente contratto saranno ascritte al patrimonio del Gestore a termini di legge e saranno oggetto di specifica appendice dell'elenco definitivo dei beni risultante dalla procedura di cui al successivo art. 11.

Art. 11.

Inventario dei beni affidati in concessione ed obbligazioni verso i terzi

1. Le immobilizzazioni materiali costituenti cespiti strumentali del servizio affidati in concessione al Gestore sono quelli risultanti dalla ricognizione allegata al Piano d'ambito.

2. Dalla data di efficacia della convenzione, il Gestore subentra in tutti i rapporti attivi e passivi delle gestioni preesistenti ad esso trasferite nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, ivi comprese le imposte, le tasse ed ogni altra obbligazione pubblica conseguente all'erogazione del servizio, ed è legittimato a chiedere a terzi le autorizzazioni, i nulla osta, le concessioni o gli assensi comunque denominati, necessari alla gestione del servizio, subentrando agli enti e per essi all'Autorità d'ambito nelle procedure relative e pratiche ancora in corso, escludendosi comunque ogni responsabilità per danni e/o contenziosi pregressi.

3. Il Gestore si impegna a verificare, entro 2 mesi dall'avvio dell'effettiva gestione operativa del servizio, i beni strumentali del s.i.i. oggetto di affidamento, risultanti dalla ricognizione. Siffatta verifica non assume, tuttavia, valore di consistenza agli effetti di legge. L'Autorità consegnerà, altresì, al Gestore tutti i progetti e documenti in proprio possesso riguardanti i beni consegnati.

4. Il Gestore deve provvedere alla redazione dell'inventano dei beni e delle obbligazioni di cui ai precedenti commi entro il termine di .... mesi dall'avvio dell'effettiva gestione operativa del servizio, sulla base delle Linee metodologiche contenute nel Disciplinare tecnico allegato alla convenzione. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo, si applica la penalizzazione prevista all'art. 40 della convenzione, salvo quanto stabilito all'art. 41 della medesima. Nei .... mesi successivi i contenuti dell'inventano saranno sottoposti a verifica in contraddittorio con l'Autorità.

5. A conclusione della procedura di inventariazione il Gestore e l'Autorità si impegnano a controfirmare l'elenco definitivo dei beni, risultante dalla suddetta procedura. In sede di prima revisione triennale saranno, quindi, definite le variazioni tariffarie eventualmente derivanti dal censimento di beni non inclusi nella ricognizione o da obbligazioni non conosciute in sede di affidamento del servizio.

6. Con scadenza annuale verranno redatti, sotto forma di appendici all'elenco definitivo di cui al precedente comma, elenchi aggiuntivi per l'inserimento di quanto oggetto del precedente art. 10, comma 6; di ogni opera come definita all'art. 10, comma 6 realizzata dal Gestore in corso di contratto devono essere riportati nell'elenco aggiuntivo:

gli elementi necessari per consentime la valutazione tecnica e di mercato;

la data di realizzazione e di entrata in esercizio;

la documentazione grafica e tecnica necessaria per l'esatta individuazione dell'opera e della sua ubicazione;

i contributi in conto capitale da chiunque ricevuti per la realizzazione dell'opera.

7. Eventuali opere attinenti al s.i.i. realizzate direttamente dagli Enti locali o dall'Autorità successivamente alla data di efficacia della convenzione, verranno affidate, previa opportuna convenzione, al Gestore che ne assicurerà l'utilizzazione per il servizio alle condizioni stabilite nelle convenzioni medesime.

8. Il Gestore è esclusivamente e direttamente responsabile verso i terzi per danni conseguenti all'attività di gestione dei servizi affidati, anche ove svolta in attuazione del presente atto, dei piani o dei programmi, delle direttive o degli altri atti, anche di controllo o vigilanza, dell'Autorità d'ambito, manlevando questa e gli enti che l'hanno costituita da ogni responsabilità.

9. Il Gestore si impegna ad adeguare le opere, gli impianti e le canalizzazioni alle vigenti normative in materia sia di tecnica sia di sicurezza, considerando gli oneri relativi a tali adeguamenti compresi nelle previsioni finanziarie del Piano di ambito.

Art. 12.

Impianti di depurazione non collegati alla pubblica fognatura

1. Il s.i.i. oggetto dell'affidamento di cui alla presente convenzione, ai sensi dell'art. 4 commai lettera *f)* della legge n. 36/1994, non comprende la depurazione degli scarichi non collegati alle reti fognarie urbane.

Art. 13.

Fonti di approvvigionamento idrico

1. L'Autorità d'ambito autorizza il Gestore ad utilizzare, per l'intera durata dell'affidamento, le fonti di approvvigionamento idrico già disponibili, specificate nell'apposito elenco contenuto nel Disciplinare tecnico, nonché quelle reperibili sul territorio, anche per integrare e/o sostituire, ove necessario - nel quadro delle norme vigenti e in coerenza con i Progetti obbiettivo del programma degli interventi di cui al Piano d'ambito - l'alimentazione attuale, e secondo le modalità ed alle condizioni specificate nell'allegato Disciplinare tecnico.

2. Entro .... mesi dalla data di efficacia della convenzione, il Gestore, contestualmente alla redazione dell'inventano dei beni di cui al precedente art. 11, redigerà l'inventario delle fonti corredato della documentazione disponibile inerente lo stato delle concessioni o autorizzazioni in atto.

3. Il Gestore, secondo le previsioni in tal senso contenute nel Piano d'ambito e nel quadro della normativa vigente, può acquistare acqua da terzi. A riguardo l'Autorità d'ambito, mediante la presente convenzione, delega il Gestore, senza riserve o eccezioni, a trattare con altri Enti (comuni, consorzi loro aziende) o altri Gestori per eventuali punti di presa in connessione con la rete dell'acquedotto o della fognatura in gestione, e a svolgere le trattative economiche, definirle e liquidarle, nonché a sottoscrivere direttamente contratti di rilievo o fornitura, di smaltimento o recapito, purché da quanto sopra non derivino danni o carenza di qualità e/o quantità del servizio.

4. Fa carico al Gestore, il quale opera al riguardo in nome e per conto dell'Autorità, la regolarizzazione dei diritti d'uso dell'acqua secondo le vigenti norme, nonché il pagamento dei canoni di cui all'art. 35 del testo unico delle disposizioni di legge sulle opere ed impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni.

5. Il Gestore è tenuto all'osservanza dell'art. 25 della legge n. 36/1994 concernente la disciplina delle acque nelle aree protette.

Art. 14.

Esclusività del servizio

1. Per tutta la durata della convenzione è conferito al Gestore il diritto esclusivo di esercitare il servizio affidato all'interno del perimetro dell'ATO unico della Sardegna ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 29/1997.

2. Il Gestore ha il diritto esclusivo di mantenere sopra e sotto il suolo pubblico tutte le opere e canalizzazioni esistenti necessarie ai servizi e quelle che saranno successivamente realizzate anche per l'attuazione del Piano di cui all'art. 17 della convenzione.

Art. 15.

Gestore d'ambito

1. Il Gestore procederà entro .... mesi dalla data di affidamento alla scelta del socio privato mediante gara ad evidenza pubblica per la privatizzazione di almeno ....% delle quote societarie.

2. L'Autorità d'ambito attua la prima verifica sul funzionamento della società affidataria del servizio e sui risultati da questa conseguiti dopo il primo anno di effettiva gestione.

Art. 16.

Divieto di subconcessione

1. E fatto divieto al Gestore di cedere o subconcedere, parzialmente o totalmente, il s.i.i. oggetto della presente convenzione, sotto pena dell'immediata risoluzione della medesima, con tutte le conseguenze di legge e con l'incameramento da parte dell'Autorità delle garanzie prestate dal Gestore.

Capo III

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

Art. 17.

Piano di ambito

1. Il Gestore accetta il Programma degli interventi ed il Piano tecnico-economico-finanziario (facenti parte del Piano di ambito), redatti ai sensi dell'art. 11, comma 3 della legge n. 36/1994 ed allegati alla convenzione, ed i relativi obblighi in materia di investimenti, di livello del servizio e di tariffe.

2. Gli interventi di cui al suddetto programma sono identificati sotto forma di «Progetti obbiettivo» o standard tecnici che il Gestore è tenuto a raggiungere nei tempi stabiliti dal Piano.

3. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi del Piano di ambito, si applicano le penalizzazioni previste all'art. 40 della convenzione e specificate, per quanto riguarda i criteri e i meccanismi di calcolo, nel Disciplinare tecnico redatto dall'Autorità e allegato alla convenzione e/o nei successivi atti che l'Autorità adotterà ai sensi dell'art. 33, comma 2, della convenzione.

Art. 18.

Procedura di attuazione degli interventi

l. L'attività di realizzazione degli interventi, ivi compresi quelli di manutenzione straordinaria, si svolgerà sulla base di un «programma triennale» e dei suoi aggiornamenti annuali che il Soggetto gestore deve redigere e trasmettere all'Autorità d'ambito entro il 15 settembre di ciascun anno unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno successivo.

2. Il programma deve essere redatto nel rispetto dei vincoli programmatici e finanziari fissati nei Progetti obbiettivo approvati con il Piano d'ambito.

5. Il programma triennale deve prevedere opere munite di progettazione almeno preliminare articolate per singolo Progetto obbiettivo e con indicazione, all'interno del singolo P.O., dell'ordine di priorità.

4. I progetti preliminari di cui sopra devono contenere, oltre agli elaborati previsti dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 21 dicembre 1999, apposita relazione economico finanziaria che evidenzi gli obbiettivi specifici dell'intervento, la coerenza con gli obbiettivi del P.O., gli effetti fisici ed economici attesi.

5. L'inclusione di un intervento nell'elenco annuale di cui al comma 1 è subordinata alla previa approvazione in linea tecnica, in base alle norme vigenti in materia nella regione Sardegna, della progettazione definitiva redatta ai sensi dell'art. 16 della legge n. 109/1994.

6. L'Autorità d'ambito approva il programma triennale e l'elenco dei lavori da realizzare nell'anno, entro sessanta giorni dalla data di acquisizione al protocollo; decorso tale termine, la proposta del Gestore si intenderà approvata; detto termine è sospeso per una sola volta se, entro trenta giorni dall'acquisizione, l'Autorità d'ambito formulerà esplicite e motivate osservazioni sulla proposta del Gestore. In tal caso il termine per l'approvazione riprenderà a decorrere dalla data di ricezione da parte dell'Autorità d'ambito, del relativo riscontro del Gestore.

7. In sede di prima applicazione, il Gestore dovrà presentare, oltre al programma triennale ed all'elenco delle opere del primo anno, un documento di programmazione generale degli interventi infrastrutturali e delle azioni integrative redatto in coerenza con quanto indicato al capitolo V del Piano d'ambito e relativo agli orizzonti temporali della prima fase (primi sei anni), e a regime (dieci anni); tale documento dovrà essere redatto nel rispetto dei vincoli programmatici e finanziari dei P.O. e del piano economico-finanziario approvati con il Piano d'ambito e dovrà esplicitare, assumendoli come propri del Gestore, gli obbiettivi fissati dallo stesso Piano d'ambito.

8. Le opere pubbliche previste nel programma degli interventi saranno eseguite a cura del Gestore nel rispetto delle vigenti norme europee e nazionali in materia di lavori pubblici. La progettazione definitiva ed esecutiva, nonché la direzione lavori, sono di competenza del Gestore. L'Autorità provvede alla indicazione dei collaudatori, che verranno nominati dal soggetto Gestore. Il Gestore avrà l'obbligo di consegnare all'Autorità d'ambito copia dei progetti esecutivi, della contabilità e dei certificati di controllo.

Art. 19.

Varianti al programma degli interventi

1. L'Autorità d'ambito si riserva la facoltà di variare i contenuti dei Progetti obbiettivo approvati con il Piano d'ambito per adeguare il servizio a nuove obbligazioni previste da leggi o regolamenti o per conseguire miglioramenti nei livelli i servizio in atto. In tal caso l'Autorità d'ambito, d'intesa con il Gestore definisce la variante, con le conseguenti correzioni al Piano economico-finanziario e alle tariffe nonché con le modifiche o le integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obbiettivi e i tempi entro i quali la variante deve essere attuata.

CAPO IV

LIVELLI E QUALITÀ DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Art. 20.

Livelli di qualità del prodotto e del servizio

1. I livelli minimi di qualità del prodotto e del servizio garantiti dal Gestore sono definiti nel Disciplinare tecnico e denominati «standard organizzativi» (intendendosi come tali i livelli di servizio non connessi a progetti di intervento). Essi sono da raggiungere e/o mantenere nei tempi stabiliti dal Disciplinare tecnico allegato alla convenzione e/o dai successivi atti che l'Autorità adotterà ai sensi dell'art. 33, comma 2, della convenzione.

2. A tali livelli è commisurata la tariffa applicata per cui un aumento dei livelli stessi comporta la preventiva approvazione dell'Autorità ove tale aumento possa comportare aumento dei costi incidenti sulla tariffa.

3. Nel caso di mancato raggiungimento di un livello di servizio si applicano le penalizzazioni previste dall'art. 40 della convenzione e specificate - per quanto riguarda i criteri e i meccanismi di calcolo nonché gli importi delle medesime - nel Disciplinare tecnico e nei successivi atti che l'Autorità adotterà ai sensi dell'art. 33, comma 2, della convenzione.

Art. 21.

Carta del servizio

1. Il Gestore, entro .... mesi dalla sottoscrizione del presente atto, deve redigere la Carta del s.i.i., in conformità ai principi contenuti nelle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 e 29 aprile 1999, nella quale sono indicati i principali fattori di qualità del servizio e gli standard minimi di continuità e regolarità; la Carta del servizio deve essere sottoposta alla preventiva approvazione dell'Autorità.

2. Nei .... mesi successivi il Gestore provvede ad adottare la Carta. In caso di mancata predisposizione della Carta del s.i.i. nel termine di .... mesi e nel caso di mancata adozione della medesima entro .... mesi dalla sottoscrizione del presente atto si applicano le penalizzazioni previste dall'art. 40 della convenzione, salvo quanto previsto dall'art. 41 della medesima.

3. Fino all'adozione, da parte del Gestore, della Carta del servizio restano in vigore, a garanzia dei diritti dell'utenza, le Carte del servizio dei gestori preesistenti, ai quali il Gestore è tenuto ad uniformarsi.

4. Il Gestore provvede, nella fase di predisposizione, attuazione, verifica o in caso di siguificative modifiche della Carta, ad attivare forme di consultazione degli utenti e delle loro Associazioni, allo scopo di favorire la loro partecipazione al miglioramento della qualità del servizio ed al rispetto dei diritti-obblighi derivanti dalla carta medesima.

Art. 22.

Regolamento del Servizio idrico integrato

1. Il Gestore, entro .... mesi dalla sottoscrizione del presente atto, deve predisporre il Regolamento del s.i.i., sottoponendolo alla preventiva approvazione dell'Autorità. Nei .... mesi successivi il Gestore provvede ad adottare il suddetto Regolamento. In caso di mancata predisposizione del Regolamento nel termine di .... mesi e nel caso di mancata adozione del medesimo entro il termine di .... mesi dalla sottoscrizione del presente atto si applicano le penalizzazioni previste dall'art. 40 della convenzione, salvo quanto previsto dall'art. 41 della medesima.

2. Il regolamento del servizio deve comprendere le condizioni dei contratti di fornitura, le disposizioni tecniche relative agli allacciamenti ed ai contatori, le condizioni di pagamento e tutte le altre disposizioni particolari atte a realizzare un rapporto chiaro e trasparente.

3. Fino all'adozione, da parte del Gestore, del Regolamento del s.i.i. restano in vigore, a garanzia dei diritti dell'utenza, i Regolamenti dei gestori preesistenti, ai quali il Gestore è tenuto ad uniformarsi.

4. Il regolamento di servizio è periodicamente aggiornato, in accordo tra le parti, per adeguarlo alle variazioni di Piano.

Art. 23.

Manuale della sicurezza

1. Entro .... mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione il Gestore adotta il Manuale della sicurezza per la protezione e prevenzione antinfortunistica dei lavoratori, in ottemperanza agli obblighi imposti in materia dal decreto legislativo n. 626/1 994 e successive disposizioni legislative. In caso di mancata adozione del Manuale entro il suddetto termine si applica la penalizzazione prevista dall'art. 40 della convenzione, fatto comunque salvo quanto stabilito dall'art. 41 della medesima.

2. Il Gestore è, altresì, obbligato al rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 494/1996 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 24.

Sistema di qualità secondo le norme UNI EN ISO 9000

1. Il Gestore, entro il termine di .... mesi a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto adotta un Sistema di qualità e relativo manuale secondo le norme della serie UNI EN ISO 9000; entro i successivi .... mesi il Gestore dovrà conseguire la relativa certificazione rilasciata da Ente accreditato secondo le suddette norme.

2. In caso di mancata adozione del Manuale o della certificazione entro i termini suddetti si applica la penalizzazione prevista dall'art. 40 della convenzione, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 41 della medesima.

Art. 25.

Piano di emergenza

1. Entro .... mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione il Gestore predispone e adotta un Piano di emergenza, sottoponendolo all'approvazione dell'Autorità e degli Enti pubblici eventualmente competenti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. In caso di mancata adozione del Piano entro il suddetto termine si applica la penalizzazione prevista dall'art. 40 della convenzione, fatto comunque salvo quanto stabilito dall'art. 41 della medesima

Art. 26.

Piano di ricerca e riduzione delle perdite

1. Entro il termine di .... mesi dalla sottoscrizione del presente atto, il Gestore dovrà dotarsi, ai sensi del decreto ministeriale n. 99/1997, di un Piano di ricerca e riduzione delle perdite idriche e fognarie, sottoponendolo alla preventiva approvazione dell'Autorità. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo si applica la penalizzazione prevista per il caso in questione dall'art. 40 della convenzione.

Art. 27.

Piano di gestione delle interruzioni del servizio

1. Entro il termine di .... mesi dalla sottoscrizione del presente atto, il Gestore dovrà adottare il Piano di gestione delle interruzioni del servizio, sottoponendolo alla preventiva approvazione dell'Autorità. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo si applica la penalizzazione prevista per il caso in questione dall'art. 40 della convenzione.

Art. 28.

Risparmio idrico

1. Il Gestore, attenendosi alle direttive generali e di settore per la disciplina dell'economia idrica, emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 1996, sottopone annualmente all'approvazione dell'Autorità un programma per l'uso razionale della risorsa idrica e la salvaguardia della qualità dell'acqua, in particolare mediante la progressiva estensione delle seguenti misure:

risanamento e graduale ripristino delle reti esistenti che evidenziano rilevanti perdite;

installazione di reti duali nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni;

installazione di contatori in ogni singola unità abitativa nonché di contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano;

diffusione dei metodi e delle apparecchiature per il risparmio idrico domestico e terziario.

CAPO V

TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Art. 29.

Tariffa del servizio

1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato. Essa è determinata dall'Autorità d'ambito ed è riscossa dal Gestore.

2. Le tariffe da applicare all'utenza al momento dell'entrata in vigore della presente convenzione sono quelle risultanti dall'applicazione di quanto stabilito nel Disciplinare tecnico.

3. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 13.3 della legge n. 36/1994 e dall' art. 7 del decreto ministeriale 1º agosto 1996, l'Autorità d'ambito fissa le categorie di riferimento dell'utenza e stabilisce eventuali agevolazioni per i consumi di determinate categorie secondo prefissati scaglioni di reddito e territoriali.

4. In forza dell'art. 14 della legge n. 36/1994, la quota di tariffa relativa ai servizi di depurazione è dovuta agli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. Il Gestore costituisce un fondo vincolato e dà evidenza all'Autorità d'ambito dell'utilizzo di tali fondi per la realizzazione e la gestione di opere ed impianti centralizzati di depurazione.

5. L'Autorità d'ambito stabilirà mediante apposito ed eventuale atto aggiuntivo alla Convenzione le tariffe da applicare alle utenze industriali, determinate sulla base della qualità e quantità dei reflui, nonché i casi di determinazione di quota tariffaria ridotta per le utenze industriali che provvedono direttamente alla depurazione e che utilizzano la pubblica fognatura.

Art. 30.

Revisione tariffaria

1. Il Gestore è tenuto a migliorare costantemente l'efficienza del servizio in relazione agli investimenti previsti nel Piano. Tale miglioramento si deve tradurre in una progressiva riduzione dei «costi operativi» effettivi, già considerata nella determinazione tariffaria.

2. Entro il 30 novembre del terzo anno di gestione e, successivamente, con cadenza annuale, verrà effettuata la revisione della tariffa sulla base della verifica dei miglioramenti di efficienza, della corrispondenza della tariffa media rispetto alla tariffa articolata, del raggiungimento dei traguardi di livello di servizio e dell'effettuazione degli investimenti.

Art. 31.

Costi sociali

1. I comuni, per ragioni di carattere sociale potranno chiedere, per il tramite dell'Autorità d'ambito, servizi o prestazioni i cui costi non trovano rispondenza nel perseguimento di obbiettivi di economicità, e rivestiranno carattere di «costi sociali» ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche (testo unico degli Enti locali).

2. Il comune richiedente, in tal caso si assumerà l'onere di tali costi che il Gestore sarà chiamato a sostenere su richiesta e secondo le indicazioni che a tal uopo darà il comune interessato, entro i limiti degli appositi stanziamenti previsti nei bilanci comunali e previa rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti per le prestazioni richieste. Il pagamento avverrà dietro presentazione di fattura.

Art. 32.

Canone di concessione

1. Per le immobilizzazioni materiali ed immateriali affidate al Gestore in concessione (in cui sono ricompresi, altresì, gli oneri di ammortamento dei mutui, le spese di funzionamento dell'Autorità, etc.), ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, della legge n. 36/1994, il Gestore è tenuto a versare annualmente all'Autorità un canone di concessione, sotto pena dell'immediata risoluzione della convenzione ai sensi dell'art. 41 della convenzione.

2. L'importo del canone di concessione è, per il primo anno, di Euro ....

3. Le modalità di pagamento e di trasferimento ai comuni del suddetto canone saranno definite dall'Autorità con successivo atto.

CAPO VI

CONTROLLO

Art. 33.

Controllo da parte dell'Autorità d'ambito

1. L'Autorità d'ambito controlla il servizio e l'attività del Gestore al fine di:

a) assicurare la corretta applicazione della tariffa del s.i.i.;

b) verificare il raggiungimento degli obiettivi e livelli di servizio previsti dal Piano e dal Disciplinare tecnico;

c) valutare l'andamento economico-finanziario della gestione;

d) definire nel complesso tutte le attività necessarie a verificare la corretta e puntuale attuazione del Piano.

2. Il Disciplinare tecnico definisce i principi generali della procedura di controllo da svolgere sulla puntuale e corretta attuazione del Piano d'ambito e fissa i criteri e i meccanismi di calcolo delle penalizzazioni previste all'art. 40, i dati significativi sulla gestione oggetto degli obblighi di comunicazione periodica a carico del Gestore ai sensi del successivo art. 34, nonché le procedure di rilevazione e trasmissione dei dati medesimi.

3. Le procedure di rilevazione e trasmissione dei dati e delle informazioni periodiche sulla gestione, di cui all'allegato Disciplinare tecnico, potranno essere modificate e/o integrate dall'Autorità d'ambito, di concerto con il soggetto Gestore.

Art. 34.

Obblighi del Gestore

1. Il Gestore è tenuto a redigere il conto economico e lo stato patrimoniale. Il conto economico deve essere basato su contabilità analitica per centri di costo e deve essere redatto in forma riclassificata secondo il decreto legislativo n. 127/1991. Il bilancio di esercizio deve essere certificato da società all'uopo abilitate.

2. Il Gestore si impegna a comunicare all'Autorità di ambito tutti i dati e le informazioni attinenti alla gestione del servizio, nei termini specificati nel Disciplinare tecnico.

3. Il Gestore deve comunicare all'Autorità d'ambito, al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e all'Osservatorio dei servizi idrici, secondo periodicità specificata nel Disciplinare tecnico, tutti i dati stabiliti dall'art. 22 della legge n. 36/1994 e dall'art. 9 del decreto ministeriale dei LL.PP. del 1° agosto 1996, consentendo inoltre anche agli organi regionali l'accesso alle informazioni e ai dati rilevanti della gestione del servizio.

4. Entro il mese di febbraio di ciascun anno il Gestore trasmette all'Autorità d'ambito i risultati delle rilevazioni circa le valutazioni delle perdite degli acquedotti e fognature, eseguite secondo i disposti del decreto ministeriale n. 99/1997, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 36/1994.

5. Il Gestore si impegna a consentire l'effettuazione da parte dell'Autorità, previo congruo preavviso scritto, di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che la stessa ritenga opportuno o necessario compiere in ordine a documenti, edifici, opere ed impianti attinenti i servizi oggetto dell'affidamento.

6. I sindaci degli Enti che hanno costituito l'Autorità d'ambito, o loro incaricati, possono procedere ad inchieste od atti di ispezione sulla gestione del servizio. Ad essi si applica quanto previsto dal testo unico sugli enti locali.

7. Il Gestore prende atto che negli obblighi di comunicazione posti a suo carico rientra anche la trasmissione all'Autorità di tutti i Piani e/o documenti che il medesimo è tenuto ad adottare ai sensi della presente convenzione.

8. Resta inteso che il mancato adempimento agli obblighi di comunicazione di cui alla presente convenzione e ai successivi atti, comporta l'applicazione delle penalizzazioni di cui all'art. 40 della convenzione medesima.

CAPO VII

ESECUZIONE E TERMINE DELLA CONVENZIONE

Art. 35.

Restituzione delle opere e canalizzazioni

1. Alla scadenza della convenzione o in caso di risoluzione della stessa, così come in caso di riscatto, ai sensi dell'art. 36, tutte le opere, impianti ed aree affidate inizialmente al Gestore e quelle successivamente realizzate a spese dell'Autorità o dagli Enti locali e parimenti affidate in concessione al Gestore, comprese quelle realizzate direttamente dal Gestore nonché le opere ed impianti di cui non fosse stata terminata la realizzazione, devono essere restituite all'Autorità in buono stato di manutenzione, e, per quelli in uso, in efficiente stato di funzionamento, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera *h)* della legge n. 36/1994.

2. La valutazione dei beni (opere idrauliche fisse, impianti e canalizzazioni) finanziati dal Gestore e facenti parte integrante del servizio, nel caso non siano stati ancora completati gli ammortamenti al momento della scadenza del contratto, è effettuata sulla base della stima del costo a nuovo delle opere, nel rispetto delle normative vigenti in materia.

3. Il Gestore subentrante provvederà al pagamento del valore residuo calcolato sulla base dei criteri di cui sopra entro tre mesi dall'aggiudicazione e, comunque, non oltre il termine di dodici mesi dalla data di scadenza dell'affidamento o cessazione effettiva del servizio da parte del Gestore.

Art. 36.

Recesso e riscatto

1. È escluso il recesso del Gestore.

2. L'Autorità d'ambito può, riscattare il servizio prima della scadenza prevista dall'art. 2 della presente Convenzione, ai sensi dell'art. 24 del regio decreto n. 2578/1925.

3. Il riscatto comporta la restituzione dei beni affidati al Gestore nonché degli altri beni successivamente affidati o realizzati dal Gestore e funzionali all'espletamento del servizio pubblico (beni mobili ed immobili) con corresponsione di una somma di denaro calcolata ai sensi dell'art. 24, comma 4, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, e dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902.

4. In relazione alla previsione di cui alla lettera *c)* della norma sopra richiamata si intende che il numero di anni da calcolare sia pari al numero di anni mancanti alla scadenza del termine di affidamento del servizio come stabilito all'art. 2 della presente convenzione.

5. I valori di questi beni saranno fissati concordemente dalle parti o in sede giurisdizionale secondo le vigenti norme di legge.

6. Il ritardo nel pagamento dell'indennità, qualora definita ai sensi del precedente comma, darà luogo a interessi secondo il tasso di sconto della Banca d'Italia.

7. Il Gestore assicura in ogni caso la continuità della gestione del servizio ad esso affidato espletandolo nel rispetto della convenzione, anche in caso di riscatto, fino al momento in cui la gestione sia svolta da altri.

CAPO VIII

GARANZIE, SANZIONI E CONTENZIOSO

Art. 37.

Assicurazioni

1. Il Gestore terrà indenne l'Autorità d'Ambito da ogni responsabilità comunque nascente dalle attività da esso poste in essere o ad esso affidate in forza della presente convenzione; al fine di diminuire il pregiudizio derivante al s.i.i. da rischi legati ad eventi imprevedibili, il Gestore stipulerà appositi contratti assicurativi per i rischi, presso una Compagnia di primaria importanza.

Art. 38.

Cauzione e sanzioni pecuniarie

1. Si dà atto che il Gestore ha costituito un deposito cauzionale di Euro .... mediante .... (fidejussione pari al 5% dei ricavi di esercizio previsti per il primo anno).

2. Da detta cauzione l'Autorità potrà prelevare l'ammontare delle penalità eventualmente dovute dal Gestore per le inadempienze agli obblighi e previste nella convenzione e nel Disciplinare tecnico redatto dall'Autorità e allegato alla convenzione e/o nei successivi atti adottati ai sensi dell'art. 33, comma 2, della convenzione.

3. Il Gestore dovrà reintegrare la cauzione con le somme prelevate entro quindici giorni dalla comunicazione scritta dell'Autorità, pena la risoluzione della convenzione dopo un mese di messa in mora senza esito.

Art. 39.

Sostituzione provvisoria

1. In caso di inadempienza grave del Gestore, qualora vengano compromesse la continuità del servizio, l'igiene o la sicurezza pubblica, oppure il servizio non venga eseguito che parzialmente, è facoltà dell'Autorità d'ambito, in danno del Gestore, provvedere direttamente o a mezzo di soggetti da essa incaricati all'esecuzione delle attività necessarie.

2. La sostituzione deve essere preceduta dalla messa in mora con la quale l'Autorità contesta per iscritto al Gestore l'inadempienza riscontrata, intimandogli di rimuovere le cause dell'inadempimento entro un termine proporzionato alla gravità dell'inadempienza.

Art. 40.

Penalità

1. Al Gestore saranno applicate le penalizzazioni nei seguenti casi:

a) in caso di mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi strutturali nei tempi previsti dal Piano;

b) in caso di mancato raggiungimento o mantenimento dei livelli minimi di prodotto e di servizio;

c) in caso di mancata ottemperanza agli obblighi di comunicazione e trasmissione previsti dagli articoli 33 e 34 della convenzione;

d) in caso di mancata adozione nei termini previsti dalla convenzione dei Piani e documenti che il Gestore, ai sensi della stessa convenzione, deve predisporre e adottare, fatto comunque salvo quanto previsto all'art. 41.

2. Tutte le penalità previste dal presente articolo sono applicate in sede di revisione tariffaria.

Art. 41.

Sanzione risolutoria

1. Le parti convengono che la convenzione si risolverà di diritto in caso di fallimento del Gestore, ovvero in caso di scioglimento della società.

2. Sono dedotte in clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, le inadempienze di particolare gravità - quando il Gestore non abbia posto in essere il servizio alle condizioni fissate dal presente atto, dal Disciplinare tecnico, ovvero quando ceda o subconceda parzialmente o totalmente il servizio idrico integrato in violazione dell'art. 16 della convenzione, ovvero quando non versi all'Autorità il canone annuale di concessione in violazione dell'art. 32 - nonché l'interruzione generale del servizio acquedotto o di quello di smaltimento e depurazione delle acque reflue per una durata superiore a tre giorni consecutivi, imputabile a colpa o dolo del Gestore.

3. Fermo quanto sopra, l'Autorità, nei seguenti casi:

a) ripetute gravi deficienze nella gestione del servizio previa messa in mora rimasta senza effetto;

b) ripetute gravi inadempienze ai disposti del presente atto previa messa in mora rimasta senza effetto;

c) in particolare, le inottemperanze agli obblighi previsti dalla convenzione agli articoli 11, 21, 22, 23, 24 e 25 e fatta salva l'applicazione delle penalizzazioni previste dall'art. 40 della convenzione,

potrà invitare il Gestore a porre rimedio alle inadempienze entro un congruo termine, eventualmente anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del codice civile.

4. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dagli articoli 33 e 34 della convenzione, che verranno definiti e specificati dall'Autorità nel Disciplinare tecnico (obbligo di comunicazione e trasmissione dei dati e delle informazioni strumentali all'espletamento delle procedure di controllo da parte dell'Autorità), e fatta salva l'applicazione delle penalizzazioni previste dall'Autorità all'art. 40 della convenzione l'Autorità procederà ad inviare al Gestore formale diffida ad adempiere entro un congruo termine, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile. Decorso inutilmente tale termine, il contratto è risolto di diritto, fermo restando l'obbligo del Gestore di proseguire la gestione fino assegnazione del servizio al nuovo Gestore.

5. I danni conseguenti graveranno sul Gestore, con facoltà dell'Autorità di trattenere l'importo dei medesimi dalla cauzione.

Art. 42.

Clausola compromissoria

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l'Autorità e il Gestore, in dipendenza della presente convenzione, non sospende le obbligazioni assunte con il presente atto, ed in particolare l'obbligo del Gestore alla prosecuzione della gestione del s.i.i.

2. Le parti si impegnano ad esperire ogni tentativo di amichevole composizione e, qualora questa non sia raggiunta, la questione sarà deferita, se non vi si oppone una delle parti, al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, nominati uno ciascuno dalle parti e il terzo con funzioni di Presidente dai primi due o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale di Cagliari. Gli arbitri da nominarsi devono essere scelti esclusivamente tra le seguenti categorie: magistrati ordinari, magistrati amministrativi, avvocati dello Stato e avvocati liberi professionisti abilitati al patrocinio davanti alle magistrature superiori.

3. Il collegio così composto opererà ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 43.

Elezione di domicilio

1. Le parti danno atto che, per tutti i fini di legge, il Gestore ha eletto il proprio domicilio a ....

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 44.

Imposte tasse e canoni

1. Saranno a carico del Gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale stabiliti dallo Stato, dalla regione o dal comune, per l'esercizio delle attività oggetto della presente convenzione.

Art. 45.

Documenti allegati

Sono allegati alla presente convenzione, e ne formano parte integrante, i seguenti documenti:

a) disciplinare tecnico;

b) Piano d'ambito.

03A01962

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 17 febbraio 2003.

Rettifica dell'allegato *A* (già *B*) al decreto 28 novembre 2001, relativo ai beni immobili di proprietà dell'INAIL.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 33312 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 28 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 268 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, con il quale è stata dichiarata la proprietà alla data del 22 novembre 2001, in capo all'INAIL dei beni immobili compresi negli allegati al decreto medesimo, individuati dallo stesso Istituto con elenchi trasmessi con nota del 27 novembre 2001;

Visto il comunicato di rettifica dell'Agenzia del demanio relativo al decreto 28 novembre 2001, recante «Individuazione dei beni immobili di proprietà dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 14 gennaio 2002;

Visto il decreto n. 6176 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 21 febbraio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 6 marzo 2002 con il quale sono state apportate integrazioni e rettifiche all'allegato *A* (già *B*) del decreto n. 33312 del 28 novembre 2001;

Visto il decreto n. 11855 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 15 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 9 maggio 2002 con il quale sono state apportate integrazioni e rettifiche all'allegato *A* (già *B*) del decreto n. 33312 del 28 novembre 2001;

Visto il decreto n. 21686 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 20 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 4 luglio 2002 con il quale sono state apportate integrazioni e rettifiche all'allegato *A* (già *B*) del decreto n. 33312 del 28 novembre 2001;

Visto il decreto n. 33545 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 2 ottobre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 22 ottobre 2002 con il quale sono state apportate rettifiche ed integrazioni all'allegato *A* (già *B*) del decreto n. 33312 del 28 novembre 2001;

Visto il decreto n. 39877 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 12 novembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 3 dicembre 2002 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* (già *B*) al decreto n. 33312 del 28 novembre 2001;

Visto il decreto n. 43680 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 17 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 2003 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* (già *B*) al decreto n. 33312 del 28 novembre 2001;

Vista la nota datata 4 febbraio 2003 con la quale l'INAIL ha segnalato la necessità di apportare rettifiche all'allegato *A* (già *B*) del suddetto decreto n. 33312 del 28 novembre 2001;

Visto l'art. 5 del decreto dirigenziale n. 33312 del 28 novembre 2001;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica dell'allegato *A* (già *B*) facente parte integrante del decreto n. 33312 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 28 novembre 2001;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59» che ha istituito l'Agenzia del demanio;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato *A* (già *B*) al decreto n. 33312 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 28 novembre 2001, è rettificato come segue:

l'unità immobiliare sita in Viareggio, via della Vetraia - località Varignano, partita catastale n. 19537, foglio n. 22, mappale n. 533, di cui alla pag. 410 del supplemento ordinario n. 268 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, è identificata dal subalterno 18 anziché dal subalterno 22.

Art. 2.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2003

Il direttore dell'Agenzia: SPITZ

03A02351

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 17 febbraio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Lodi.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 4/ris del 23 gennaio 2003 del direttore dell'ufficio provinciale di Lodi, con la quale è stato comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio medesimo nel giorno 23 gennaio 2003;

Accertato che il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Lodi è dipeso da un furto di atti perpetrato da ignoti nella notte tra il 22 ed il 23 gennaio 2003;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota in data 5 febbraio 2003, prot. n. 258, ha confermato la suddetta circostanza;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Lodi, nel giorno 23 gennaio 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 17 febbraio 2003

Il direttore compartimentale: ETTORRE

03A02482

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al merito di Marina

Medaglia d'argento

Con decreto datato 18 dicembre 2002 al tenente di vascello (CP) pil. Cilona Salvatore, nato a Militello Rosmarino (Messina) il 1° maggio 1963, è concessa una medaglia d'argento al merito di Marina, con la seguente motivazione:

«In qualità di comandante dell'elicottero n. 9-08 della Guardia costiera prendeva parte alle operazioni di soccorso a favore dell'equipaggio dell'imbarcazione da diporto denominata "Cristina V" alla deriva, in condizioni meteomarine particolarmente avverse, nelle acque antistanti Marina di Pisa operando in maniera tecnicamente ineccepibile.

Nel corso delle operazioni con il suo fare sereno ma deciso, induceva il comandante dell'imbarcazione a prendere la decisione di far mettere in salvo tre degli occupanti prima che gli eventi precipitassero, evidenziando indubbia perizia, alto senso del dovere e lodevole spirito di umana solidarietà». — Acque dell'Alto Tirreno, 3 giugno 2001.

Medaglia di bronzo

Con decreto datato 18 dicembre 2002 al sottotenente di vascello (CP) pil. Parmeggiani Marco, nato a La Spezia l'11 giugno 1970, è concessa una medaglia di bronzo al merito di Marina, con la seguente motivazione:

«Pilota d'elicottero n. 9-08 della Guardia costiera partecipava alle operazioni di soccorso a favore di cinque diportisti alla deriva nelle acque antistanti Marina di Pisa in condizioni meteomarine particolarmente avverse.

Nell'occasione dimostrava alto senso del dovere e l'ineccepibile capacità tecnica». — Acque dell'Alto Tirreno, 3 giugno 2001.

Con decreto datato 18 dicembre 2002 al capo di 2ª cl. nocchiere di porto/operatore di volo Perrella Salvatore, nato a Portici (Napoli) il 14 marzo 1966, è concessa una medaglia di bronzo al merito di Marina, con la seguente motivazione:

«Operatore di volo dell'elicottero n. 9-08 della Guardia costiera partecipava alle operazioni di soccorso a favore di cinque diportisti alla deriva nelle acque antistanti Marina di Pisa in condizioni meteomarine particolarmente avverse.

L'ineccepibile capacità tecnica gli ha permesso di portare a bordo con il verricello i tre occupanti dell'imbarcazione (due donne e una bambina) e l'aerosoccorritore». — Acque dell'Alto Tirreno, 3 giugno 2001.

Da 03A02107 a 03A02109

MINISTERO DELL'INTERNO

Mutamento della denominazione della Parrocchia di S. Maria in Valle, in Trevi

Con decreto del Ministro dell'interno in data 11 febbraio 2003, la Parrocchia di S. Maria in Valle, con sede in Trevi (Perugia), ha assunto la nuova denominazione di «Parrocchia dei Santi Antonino e Clemente», sempre con sede in Trevi (Perugia).

03A02098

Mutamento della denominazione della Parrocchia di S. Maria Annunziata, in Cerreto di Spoleto

Con decreto del Ministro dell'interno in data 11 febbraio 2003, la Parrocchia di S. Maria Annunziata, con sede in Cerreto di Spoleto (Perugia) ha assunto la nuova denominazione di «Parrocchia di Santa Maria», sempre con sede in Cerreto di Spoleto (Perugia).

03A02113

Mutamento della denominazione della Parrocchia di S. Maria Argentea nella Cattedrale, in Norcia

Con decreto del Ministro dell'interno in data 11 febbraio 2003, la Parrocchia di S. Maria Argentea nella Cattedrale, con sede in Norcia (Perugia) ha assunto la nuova denominazione di «Parrocchia della Concattedrale di Santa Maria», sempre con sede in Norcia (Perugia).

03A02114

Riconoscimento dello scopo esclusivo di culto alla «Confraternita del SS. Rosario», in San Marcello

Con decreto del Ministro dell'interno in data 11 febbraio 2003, viene riconosciuto lo scopo esclusivo di culto alla «Confraternita del SS. Rosario», con sede in San Marcello (Ancona).

03A02099

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione pubblica di fedeli «Opera dell'Amore Sacerdotale», in Verona

Con decreto del Ministro dell'interno in data 11 febbraio 2003, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione pubblica di fedeli «Opera dell'Amore Sacerdotale», con sede in Verona.

03A02100

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Presentazione lettere credenziali degli ambasciatori della Repubblica di Capo Verde; della Repubblica Araba Siriana; della Repubblica Ceca; della Repubblica di Belarus; della Repubblica Argentina; e del Regno di Thailandia.

Giovedì 6 febbraio 2003 il signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Jorge Maria Custódio Santos, ambasciatore della Repubblica di Capo Verde, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Giovedì 6 febbraio 2003 il signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. signora Nabila Al-Chaalan, ambasciatore della Repubblica Araba Siriana, la quale gli ha presentato le lettere che la accreditano presso il Capo dello Stato.

Giovedì 6 febbraio 2003 il signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Libor Sečka, ambasciatore della Repubblica Ceca, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Giovedì 6 febbraio 2003 il signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Aleksei Skripko, ambasciatore della Repubblica di Belarus, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Giovedì 6 febbraio 2003 il signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Humberto Jesus Roggero, ambasciatore della Repubblica Argentina, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Giovedì 6 febbraio 2003 il signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Vara-poj Snidvongs, ambasciatore del Regno di Thailandia, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

03A02155

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in San Cristobal (Venezuela)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Giovanni Bertolo, vice console onorario in San Cristobal (Venezuela), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. Ricezione e trasmissione materiale al del consolato d'Italia in Maracaibo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e aeromobili nazionali o stranieri;

2. Ricezione e trasmissione al del consolato d'Italia in Maracaibo delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e aeromobili nazionali o stranieri;

3. Ricezione e trasmissione materiale al del consolato d'Italia in Maracaibo dei testamenti formati a bordo di navi e aeromobili nazionali e stranieri;

4. Ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Maracaibo di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5. Emanazione di atti conservativi, che non implichino disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6. Rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

7. Traduzioni e autentiche di firme su atti amministrativi, con esclusione di quelli notarili;

8. Rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato d'Italia in Maracaibo;

9. Ricezione e trasmissione al consolato d'Italia in Maracaibo della documentazione relativa al rilascio dei visti;

10. Ricezione e trasmissione al consolato d'Italia in Maracaibo delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

11. Compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare e trasmissione delle stesse al consolato d'Italia in Maracaibo, competente per qualsiasi decisione di merito;

12. Effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dall'arrivo o dalla partenza di una nave nazionale;

13. Tenuta dello schedario dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2003

Il direttore generale per il personale: MARSILI

03A02156

Entrata in vigore dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica Ceca sulla reciproca cooperazione, firmato a Praga il 7 dicembre 1996.

Il giorno 14 dicembre 1999 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica Ceca sulla reciproca cooperazione, firmato a Praga il 7 dicembre 1996, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 7 giugno 1999 n. 211, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n.152 del 1° luglio 1999.

In conformità all'art. 9, l'Accordo è entrato in vigore alla data del 14 dicembre 1999.

03A02293

Entrata in vigore della Convenzione tra la Repubblica italiana e il Regno di Danimarca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmati a Copenaghen il 5 maggio 1999.

Il giorno 27 gennaio 2003 si è perfezionato lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno di Danimarca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Copenaghen il 5 maggio 1999, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 11 luglio 2002, n. 170, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 164/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 7 agosto 2002.

In conformità all'art. 31, l'accordo è entrato in vigore il giorno 27 gennaio 2003.

03A02143

Rilascio di exequatur

In data 10 febbraio 2003 il Ministro segretario di Stato per gli Affari Esteri ha concesso l'exequatur al sig. Adil Hamad Al-Ayyar, Console generale del Kuwait in Milano.

In data 5 febbraio 2003 il Ministro segretario di Stato per gli Affari Esteri ha concesso l'exequatur al sig. Gustavo Adolfo Gomez Porras, Console generale della Repubblica di Colombia in Roma.

In data 5 febbraio 2003 il Ministro segretario di Stato per gli Affari Esteri ha concesso l'exequatur al sig. Rafael MC'Allister Moreno, Console generale della Repubblica di Colombia in Milano.

Da 03A02148 a 03A02150

Modifica della circoscrizione territoriale della Cancelleria Consolare presso l'Ambasciata d'Italia in Bucarest

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis)

Art. 1.

La circoscrizione territoriale della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia in Bucarest è modificata come segue: il territorio della Stato, eccetto i distretti di Timis, Caras, Severin, Hunedoara, Alba, Sibiu, Mures, Bistrita, Nasaud, Maramures, Satu Mare, Salj, Cluj, Bihor e Arad, e la Repubblica di Moldova.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 3 febbraio 2003

Il direttore generale per il personale: MARSILI

03A02146

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di Baccellierato Internazionale nell'elenco di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777.

Con decreto dirigenziale 7 febbraio 2003, è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777 la seguente istituzione scolastica: Istituto Seoul Foreign School di Seoul (Sud Corea).

Il riconoscimento dei diplomi di Baccellierato Internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato A di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

03A02153

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vivotif Berna»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 64 del 18 febbraio 2003

Medicinale: VIVOTIF BERNA.

Titolare A.I.C.: Istituto Sieroterapico Berna S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Como, via Bellinzona, 39, c.a.p. 22100, Italia - codice fiscale n. 00190430132.

Variazione A.I.C.: Riduzione del periodo di validità, adeguamento agli standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si autorizza la riduzione del periodo di validità da 18 a 12 mesi, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 025219041 - «2.000 milioni capsule» blister 3 capsule;

A.I.C. n. 025219054 - «2.000 milioni capsule» 50 blister da 3 capsule (sospesa);

A.I.C. n. 025219066 - «200 mg capsule gastroresistenti» 1 blister da 4 capsule.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 025219041 - «2.000 milioni capsule» blister 3 capsule;

A.I.C. n. 025219054 - «2.000 milioni capsule» 50 blister da 3 capsule (sospesa);

A.I.C. n. 025219066 - «200 mg capsule gastroresistenti» 1 blister da 4 capsule.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «2.000 milioni capsule» 50 blister da 3 capsule (A.I.C. n. 025219054), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

03A02481

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Lincospectin 44».

Estratto provvedimento n. 24 del 6 febbraio 2003

Premiscela per alimenti medicamentosi per uso veterinario LINCOSPECTIN 44 (lincomicina e spectinomicina) per suini, nelle confezioni: sacco da 1 kg, da 5 kg e da 25 kg - A.I.C. nn. 102800012/024/036.

Titolare A.I.C.: Pharmacia Italia S.p.a., con sede legale in Milano - via Roberto Koch n.1.2 - codice fiscale n.03004600965.

Oggetto del provvedimento: Variazione Tipo II - Modifica tempi di sospensione da zero a due giorni.

La premiscela per alimenti medicamentosi per uso veterinario indicata in oggetto è ora posta in commercio con i seguenti tempi di sospensione: due giorni.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A01973

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Lincocin Forte S».

Estratto provvedimento n. 25 del 6 febbraio 2003

Specialità medicinale per uso veterinario LINCOCIN FORTE S (lincomicina e neomicina) soluzione acquosa sterile per bovina in lattazione, nelle confezioni da 3, 12, 24 e 96 siringhe da 10 ml - A.I.C. n. 102444015/027/039/041.

Titolare A.I.C.: Pharmacia Italia S.p.a., con sede legale in Milano, via Roberto Koch n.1.2 - codice fiscale n.03004600965.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo II: Modifica tempi di sospensione limitatamente al latte da 60 a 72 ore.

La specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto è ora posta in commercio con i seguenti tempi di sospensione per il latte: 6 mungiture (72 ore).

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A01974

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Baytril soluzione iniettabile 2,5%».

Estratto provvedimento n. 28 del 7 febbraio 2003

Specialità medicinale per uso veterinario BAYTRIL, soluzione iniettabile 2,5% per cani e gatti nella confezione flacone da 50 ml - A.I.C. n. 100155062.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano - viale Certosa n. 130 - codice fiscale n. 05849130157.

Oggetto: Richiesta di modifica stampati.

È autorizzata la modifica degli stampati del medicinale veterinario indicato in oggetto comprendente:

la modifica del foglio illustrativo, modificato nei capitoli «Effetti indesiderati» e «Ulteriori informazioni - Tollerabilità»;

la modifica del sommario delle caratteristiche del prodotto, modificato ai punti 4 «Proprietà farmacologiche - Tollerabilità», 5.3 «Effetti indesiderati» e 5.9 «Avvertenze speciali per ciascuna specie animale target».

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve avvenire entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

03A01971

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Baytril soluzione iniettabile 5%».

Estratto provvedimento n. 29 del 7 febbraio 2003

Specialità medicinale per uso veterinario BAYTRIL soluzione iniettabile 5% per cani e gatti nella confezione flacone da 50 ml - A.I.C. n. 100155023

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano - viale Certosa n. 130 - codice fiscale n. 05849130157.

Oggetto: Richiesta di modifica stampati.

È autorizzata la modifica degli stampati del medicinale veterinario indicato in oggetto comprendente:

la modifica del foglio illustrativo, modificato nei capitoli «Effetti indesiderati» e «Ulteriori informazioni - Tollerabilità»;

la modifica del sommario delle caratteristiche del prodotto, modificato ai punti 4 «Proprietà farmacologiche - Tollerabilità», 5.3 «Effetti indesiderati» e 5.9 «Avvertenze speciali per ciascuna specie animale target».

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve avvenire entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

03A01972

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 31969 del 3 febbraio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. O.M.D.M., con sede in San Giorgio Canavese (Torino) - unità di San Giorgio Canavese (Torino), per il periodo dal 29 ottobre 2002 al 28 ottobre 2003.

Con decreto n. 31970 del 3 febbraio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Mema, con sede in Lumezzane (Brescia) - unità di Lumezzane (Brescia), per il periodo dal 10 agosto 2002 al 9 agosto 2003.

Con decreto n. 31971 del 3 febbraio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Samo meccanica, con sede in Calci (Pisa) - unità di Flero (Brescia), per il periodo dal 15 ottobre 2002 al 14 ottobre 2003.

Con decreto n. 31972 del 3 febbraio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Officine ortopediche Rizzoli, con sede in Bologna - unità di Ancona; Bari; Bologna filiale - sede; Bolzano, per il periodo dal 19 giugno 2001 al 18 giugno 2002.

Con decreto n. 31973 del 3 febbraio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Aprilia ingranaggi, con sede in Aprilia (Latina) - unità di Aprilia (Latina), per il periodo dal 24 dicembre 2002 al 23 giugno 2003.

Con decreto n. 31974 del 3 febbraio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/1998, art. 1-*quinquies* in favore del personale dipendente dalla Intelit, con sede in Catania - unità di Bari; Catania; Mestre (Venezia); Napoli; Palermo; Roma - per il periodo dal 1° luglio 2002 al 31 dicembre 2002.

Con decreto n. 31976 del 4 febbraio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Vhit, con sede in Crema (Cremona) - unità di Crema (Cremona), per il periodo dal 1° ottobre 2002 al 31 marzo 2003.

Con decreto n. 31977 del 4 febbraio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Alstom fir, con sede in San Pellegrino Terme (Bergamo) - unità di Bergamo - San Pellegrino Terme (Bergamo), per il periodo dal 18 novembre 2002 al 17 novembre 2003.

Con decreto n. 31978 del 4 febbraio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. EL.Man tecnologie elettroniche, con sede in Corropoli (Teramo) - unità di Corropoli (Teramo), per il periodo dal 18 novembre 2002 al 17 novembre 2003.

Con decreto n. 31979 del 4 febbraio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.r.l. F.lli Manganaro & C., con sede in Catania - unità di Catania, per il periodo dal 26 agosto 2002 al 25 agosto 2003.

03A02092

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazione ad effettuare in via eccezionale e transitoria l'attività di vendita di gas naturale a clienti finali interessati ai sensi dell'art. 17, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

Con decreti ministeriali 27 dicembre 2002 e 30 gennaio 2003, al fine di garantire nella particolare fase di transizione al mercato la continuità del servizio di fornitura del gas ai clienti finali interessati, una serie di società distributrici e di enti locali sono stati autorizzati in via eccezionale ad effettuare transitoriamente, dal 1° gennaio 2003 e non oltre il 30 giugno 2003, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 l'attività di vendita di gas naturale a clienti finali in forma non esclusiva e limitatamente all'area di loro operatività, secondo le condizioni e le modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art. 17, 5° comma, dello stesso decreto, e in particolare secondo la deliberazione n. 207 del 12 dicembre 2002. I suddetti decreti, comprensivi dell'elenco degli autorizzati, sono stati pubblicati nel bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e nel sito Internet del Ministero delle attività produttive.

03A02072

Concessione della protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «5ª Intershop - Mostra - Convegno della refrigerazione ed attrezzature per il commercio», in Verona.

Con decreto ministeriale del 17 gennaio 2003, è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «5ª Intershop - Mostra - Convegno della refrigerazione ed attrezzature per il commercio che avrà luogo a Verona dal 22 maggio 2003, al 25 maggio 2003.

03A01932

Concessione della protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «i - Tem Information Tecnology meeting», in Verona.

Con decreto ministeriale del 17 gennaio 2003, è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «i - Tem Information Tecnology meeting» che avrà luogo a Verona dal 7 maggio 2003, al 9 maggio 2003.

03A01933

Concessione della protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «4ª Criotech Expo - Mostra convegno sulle tecnologie, impianti, componenti per la refrigerazione», in Verona.

Con decreto ministeriale del 17 gennaio 2003, è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «4ª Criotech Expo - Mostra convegno sulle tecnologie, impianti, componenti per la refrigerazione» che avrà luogo a Verona dal 22 maggio 2003, al 25 maggio 2003.

03A01934

Concessione della protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Eurocarne - Salone triennale internazionale delle tecnologie per la lavorazione, conservazione e distribuzione delle carni», in Verona.

Con decreto ministeriale del 17 gennaio 2003, è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Eurocarne - Salone triennale internazionale delle tecnologie per la lavorazione, conservazione e distribuzione delle carni» che avrà luogo a Verona dal 22 maggio 2003, al 25 maggio 2003.

03A01935

Concessione della protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Tesori dal tempo - Biennale Antiquaria», in Verona.

Con decreto ministeriale del 17 gennaio 2003, è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Tesori dal tempo - Biennale Antiquaria» che avrà luogo a Verona dal 25 aprile 2003, al 4 maggio 2003.

03A01936

Concessione della protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Globalexpo - Salone per l'internazionalizzazione delle imprese», in Verona.

Con decreto ministeriale del 17 gennaio 2003, è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Globalexpo - Salone per l'internazionalizzazione delle imprese» che avrà luogo a Verona dal 7 maggio 2003, al 9 maggio 2003.

03A01937

Concessione della protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Lifestyle & Salute, uno stile di vita per mantenersi in salute», in Verona.

Con decreto ministeriale del 17 gennaio 2003, è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Lifestyle & Salute - uno stile di vita per mantenersi in salute» che avrà luogo a Verona dal 16 maggio 2003, al 18 maggio 2003.

03A01938

Concessione della protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «6° Enolitech - Salone internazionale delle tecniche per la viticoltura, l'enologia e delle tecniche olivicole ed olearie», in Verona.

Con decreto ministeriale del 17 gennaio 2003, è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «6° Enolitech - Salone internazionale delle tecniche per la viticoltura, l'enologia e delle tecniche olivicole ed olearie» che avrà luogo a Verona dal 10 aprile 2003, al 14 aprile 2003.

03A01939

Concessione della protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «9° Sol - Salone internazionale dell'olio di oliva vergine ed extravergine», in Verona.

Con decreto ministeriale del 17 gennaio 2003, è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «9° Sol - Salone internazionale dell'olio di oliva vergine ed extravergine» che avrà luogo a Verona dal 10 aprile 2003, al 14 aprile 2003.

03A01940

Concessione della protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Fieragricola/Agrifood - Fiera internazionale dell'agricoltura e della zootecnica - Agrifood», in Verona.

Con decreto ministeriale del 17 gennaio 2003, è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Fieragricola/Agrifood - Fiera internazionale dell'agricoltura e della zootecnica - Agrifood» che avrà luogo a Verona dal 6 marzo 2003, al 9 marzo 2003.

03A01941

Concessione della protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «37° Vinitaly - Salone internazionale del vino e dei distillati», in Verona.

Con decreto ministeriale del 17 gennaio 2003, è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «37° Vinitaly - Salone internazionale del vino e dei distillati» che avrà luogo a Verona dal 10 aprile 2003, al 14 aprile 2003.

03A01942

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Cambio di denominazione sociale e trasferimento della sede legale di Carivita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni sulla Vita S.p.a., in Milano.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, con nota del 17 febbraio 2003 ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo n. 174/95, le modifiche statutarie deliberate in data 5 luglio 2002 e 20 gennaio 2003 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di Carivita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni sulla Vita S.p.a. in forma abbreviata Carivita S.p.a.

Tali modifiche riguardano, tra l'altro, il cambio di denominazione sociale in Intesavita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni sulla Vita S.p.a., in forma abbreviata Intesavita S.p.a. ed il trasferimento della sede legale in Milano da corso Magenta 84 a via Ugo Bassi 8/b.

03A02079

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CUNEO

Provvedimenti concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa «L'orafo di Strass Roberto», con sede in Borgo San Dalmazzo (Cuneo), già assegnataria del marchio 45 CN, ha cessato l'attività connessa con l'uso del marchio stesso. Con determinazione del dirigente dell'area di regolazione del mercato n. 420/PM del 4 dicembre 2002 la stessa è pertanto stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cuneo, a far data dal 29 luglio 2002.

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa «Cavalleris Pier Carlo», in S. Stefano Belbo, con sede in S. Stefano Belbo (Cuneo), già assegnataria del marchio 11 CN, ha cessato l'attività connessa con l'uso del marchio stesso. Con determinazione del dirigente dell'area di regolazione del mercato n. 56/PM del 24 gennaio 2003 la stessa è pertanto stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cuneo, a far data dal 14 gennaio 2003.

03A02294 - 03A02295

COMUNE DI ALBANO VERCELLESE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Albano Vercellese (provincia di Vercelli) ha adottato il 24 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

2) Di determinare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille (cinque per mille) per tutte le categorie di immobili.

3) Di stabilire per l'anno 2003 la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo in euro 103,29.

4) Di non stabilire altre agevolazioni o riduzioni o maggiori riduzioni per quanto riguarda I.C.I.

5) Di dare atto che l'imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, e limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni è ridotta del 50% e la relativa inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico con perizia a carico del proprietario che va allegata alla dichiarazione o in alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione o in alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/1968.

03A01813

COMUNE DI BERLINGO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Berlingo (provincia di Brescia) ha adottato il 23 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di determinare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura così differenziata:

prima abitazione e relative pertinenze: aliquota 5 per mille.

altri immobili: aliquota 6,10 per mille.

;2. Di dare atto che, per le esenzioni, riduzioni e detrazioni di imposta, nonché per ogni altro aspetto connesso all'applicazione dell'imposta, troveranno applicazione le disposizioni vigenti, contenute in particolare nel decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, nonché quelle ulteriori previste con Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta;

3. Di modificare per l'anno 2003, per le ragioni esposte in premessa, le detrazioni in vigore per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, differenziate in relazione alla tipologia catastale dell'immobile e in considerazione di particolari situazioni di carattere sociale nella misura di seguito riportata, in conformità a quanto previsto dall'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato con decreto-legge n. 50/1997, convertito in legge n. 122/1997:

Detrazione base di L. 200.000 pari a € 103,00:

A1: signorile;

A8: ville;

A9: palazzi;

A7: villini;

Maggior detrazione € 15,80 totale € 118,80;

A2: civile;

A3: economico;

Maggiore detrazione € 26,00 totale € 129,00;

A4: popolare;

A5: ultrapopolare;

A6: rurale;

per i pensionati con reddito superiore alla pensione minima INPS, detrazione € 155,00;

per i pensionati con reddito non superiore alla pensione, detrazione € 207,00;

(Omissis).

03A01814

COMUNE DI BOCENAGO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Bocenago (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di determinare, *(Omissis)*, l'aliquota I.C.I. da applicarsi sul territorio comunale di Bocenago per l'anno 2003 come segue:

abitazione principale: 4 per mille;

immobili non destinati ad abitaizone principale: 6 per mille;

aree edificabili: 5 per mille.

2. Di confermare, per l'anno 2003, in euro 258,00 la detrazione prevista dall'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

03A01815

COMUNE DI BORGOSATOLLO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Borgosatollo (provincia di Brescia) ha adottato il 27 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune, nella misura del 5,5 per mille per l'abitazione principale incluse le pertinenze.

2. di determinare, per l'anno 2003, l'aliquota del 6,5 per mille per gli altri fabbricati.

3. di determinare, per l'anno 2003, l'aliquota del 7 per mille per le abitazioni sfitte, per le aree fabbricabili e per le aree agricole.

4. di approvare per l'anno 2003 le agevolazioni in tema di detrazione I.C.I. previste per i possessori dell'abitazione principale, in conformità ai criteri. *(Omissis).*

Ritenuto opportuno modificare alcuni criteri e modalità stabiliti nella delibera appena citata, ed opportunamente modificata con delibera consiliare n. 18/1997, come di seguito esposto:

a) sulla base del livello medio dei lavori patrimoniali rilevati sul proprio territorio;

*b)*a fronte di motivate e documentate situazioni di particolare disagio sociale ed economico;

A. per quanto concerne il criterio basato sul livello medio dei valori patrimoniali delle unità immobiliari ad uso abitazione principale:

1. Esclusione dal beneficio per eventuali possessori di abitazione principali che abbiano la proprietà di altre unità immobiliari poste in qualsiasi comune;

2. Esclusione dal beneficio di alcune categorie catastalmente riferite ad unità immobiliari di particolare pregio quali:

A1 - abitazioni di tipo signorile;

A7 - abitazioni in villini;

A8 - abitazioni in ville;

A9 - castelli, palazzi di eminente pregio artistico o storico.

3. Graduazione della detrazione in rapporto al valore catastale delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale diverse da quelle di cui al punto 2, concedendo la detrazione massima alle abitazioni principali (incluse pertinenze) di importo inferiore o uguale a € 29.700,00 (L. 57.507.219), con riduzione della medesima detrazione massima convenuta in € 140,00, nel seguente modo:

abitazione principale con r.c. rivalutata × 100 non superiore a € 29.700,00. Detrazione € 140,00;

abitazione principale con r.c. rivalutata × 100 superiore a € 29.700,00. Detrazione € 103,50;

immobili ceduti in uso gratuito a parenti. Detrazione € 0,00.

B. Per quanto concerne il criterio basato su motivate e documentate situazioni di particolare disagio sociale ed economico verrà concessa una detrazione il cui valore risulterà dall'applicazione del metodo matematico della «progressione lineare» in analogia a quanto viene dettagliatamente specificato nel piano socio assistenziale vigente approvato con propria delibera n. 14 del 17 maggio 2001.

A tal fine si specifica che:

la detrazione massima pari ad € 258,23 verrà concessa ai titolari di reddito inferiore o uguale al minimo vitale deliberato con il piano socio assistenziale di riferimento. Verranno esclusi dal beneficio i titolare di redditi superiori o uguali alla sesta fascia del sopra citato piano;

Gli interessati dovranno presentare apposita domanda documentata entro il 31 maggio dell'anno di competenza, indirizzata all'ufficio assistenza per la valutazione dello stato di bisogno, e dovranno essere allegati i seguenti documenti:

CUD;

qualsiasi altro documento atto a documentare lo stato di bisogno;

Ritenuto altresì di stabilire, per i criteri indicati sotto le lettere *a* e *b*:

che la nozione di abitazione principale è quella che è così definita dalla normativa fiscale;

che per la ripartizione e la fruizione della presente maggiore detrazione d'imposta per l'abitazione principale, nel caso di contitolarità del possesso, si fa rinvio ai medesimi criteri desunti dal decreto legislativo n. 504 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

che nel caso si rendano applicabili a favore del medesimo soggetto entrambi le fattispecie agevolative di cui alle lettere A e B, si applica la detrazione più favorevole al contribuente;

(Omissis).

03A01816

COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Campagnola Emilia (provincia di Reggio Emilia) ha adottato il 30 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003, nelle seguenti misure:

aliquota abitazione principale: 6,30 per mille;

aliquota abitazione in locazione con contratto «concordato» ex art. 2, commi 3 e 4, legge n. 431/1998 4,50 per mille;

aliquota altri immobili: 6,30 per mille.

dando atto che dall'imposta dovuta per abitazione principale si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare € 138,00.

(Omissis).

03A01817

COMUNE DI CASELLE LANDI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Caselle Landi (provincia di Lodi) ha adottato il 14 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili sarà applicata in questo comune per l'anno 2003 con aliquota unica del 6 per mille su tutti gli immobili, fatto salvo le specifiche agevolazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente;

di determinare la detrazione I.C.I. per l'anno d'imposta 2003 per l'abitazione principale in € 103,30 che può essere elevata a euro 154,94, se l'indicatore situazione economica familiare (I.S.E.) risulti inferiore al euro 6.197,50.

(Omissis).

03A01818

COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Castello D'Argile (provincia di Bologna) ha adottato il 20 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 2003 la misura delle aliquote da applicare per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili come segue:

al 4 per mille:

a) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione e alienazione di immobili;

b) unità immobiliari rientranti nella categoria C1 (negozi), che al 31 dicembre risultano sfitte, a condizione che:

l'unità immobiliare venga ceduta in affitto con regolare contratto registrato a terzi;

l'unità immobiliare venga utilizzata direttamente dal soggetto passivo;

al 5 per mille:

a) abitazione principale e relative pertinenze (senza limite di numero e/o di vicinanza all'unità immobiliare ad uso abitazione) intesa come:

unità immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, in conformità alle risultanze anagrafiche;

unità immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario;

alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto autonomo case popolari;

unità immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata;

unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) abitazione (e relative pertinenze), in proprietà a persona fisica, locata con contratto registrato, a soggetto che la utilizza come abitazione principale;

c) abitazione (e relative pertinenze) concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 2° grado, che la occupano quale loro abitazione principale;

d) abitazione (e relative pertinenze) posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in un altro comune, per ragioni di servizio e/o lavoro, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore;

e) immobili posseduti dalle Associazioni religiose;

al 5,8 per mille:

a) terreni agricoli;

al 6,5 per mille:

a) immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale (fabbricati: categorie catastali A-B-C-D) e residenze secondarie intendendo per «residenza secondaria» o «seconda casa» l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), arredata ed idonea per essere utilizzata in qualsiasi momento e che il suo possessore tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in altra unità immobiliare, in possesso o in locazione;

al 7 per mille:

a) aree fabbricabili;

b) alloggio non locato intendendo per «alloggio non locato»: l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile a fini abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e, al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, non locata né data in comodato a terzi o in uso gratuito;

2. di fissare la detrazione esclusivamente per l'abitazione principale (di cui alla lettera *a)*) precedente paragrafo aliquota 5‰) in € 103,29;

3. di riconoscere ai sensi dell'art. 3 della legge n. 122 del 9 maggio 1997 la detrazione di € 113,62 ai pensionati possessori di prima casa, compresi garage e cantina qualora accatastati a parte e solo di quella proprietà immobiliare alla data del 1° gennaio 2003 (con esclusione delle unità immobiliari di categoria A7, A8, A9) che rientrano nelle seguenti fattispecie:

pensionato unico componente nucleo familiare con trattamento di pensione al minimo (per l'anno 2002 € 5.104,97);

pensionati comproprietari unici componenti nucleo familiare con trattamento di pensione al minimo *pro-capite*;

pensionati comproprietari unici componenti nucleo familiare dei quali: uno con trattamento di pensione al minimo e l'altro con trattamento superiore al minimo; in questo caso la detrazione più elevata spetta solo al pensionato con trattamento al minimo in misura proporzionale alla quota di proprietà;

nucleo familiare composto da pensionati o pensionato e soggetto che, a causa di difetto fisico o mentale o infermità si trova nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro;

4. di dare atto che:

il gettito dell'imposta previsto nel bilancio 2003 è superiore a quanto realizzato per l'anno 2002;

i contribuenti interessati alla riduzione di aliquota al 4‰ per le unità immobiliari rientranti nella categoria C1 (negozi), sfitte al 31 dicembre 2002 e che vengano cedute in affitto o utilizzate direttamente dal contribuente di cui al punto 1 lettera *b)*) dovranno presentare dichiarazione sostitutiva entro i termini previsti per il versamento della prima rata di acconto, nel caso in cui il diritto sorga nel primo semestre, o della quota del saldo, nel caso in cui il diritto sorga nel secondo semestre dell'anno a cui l'imposta si riferisce;

i contribuenti interessati alla riduzione di aliquota al 5‰ per le abitazioni di cui al sopracitato punto 1) - lettere *b) c) d)* - dovranno presentare dichiarazione sostitutiva entro i termini previsti per il versamento della prima rata di acconto, nel caso in cui il diritto sorga nel primo semestre, o della quota del saldo, nel caso in cui il diritto sorga nel secondo semestre dell'anno a cui l'imposta si riferisce;

i contribuenti interessati all'elevazione della detrazione sull'abitazione principale rientranti nelle fattispecie prevista al punto 3 di cui sopra dovranno presentare dichiarazione sostitutiva entro i termini previsti per il versamento della prima rata di acconto o della quota del saldo nel caso in cui il diritto sorga nel secondo semestre dell'anno a cui l'imposta si riferisce;

le dichiarazioni sostitutive, di cui ai precedenti commi, avranno effetto fintanto che non interverranno modifiche a quanto dichiarato nelle medesime, pertanto tutte le dichiarazioni già presentate nel corso degli anni precedenti non dovranno essere riprodotte qualora non si siano verificate variazioni;

l'Amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato;

nel caso di dichiarazione infedele, verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

(Omissis).

03A01819

COMUNE DI CESSOLE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Cessole (provincia di Asti) ha adottato il 14 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di determinare per l'anno 2003, confermando la misura del precedente esercizio finanziario, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) del comune di Cessole nel modo seguente:

aliquota ordinaria - misura del 5 per mille con detrazione di € 103,29 per la prima casa;

seconda casa - misura del 5,5 per mille.

(Omissis).

03A01820

COMUNE DI MOZZECANE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Mozzecane (provincia di Verona) ha adottato il 28 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) Di stabilire per l'anno 2003, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) applicata in questo comune:

aliquota ridotta nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale;

aliquota ordinaria nella misura del 6,5 per mille per tutti gli altri fabbricati compresi terreni ed aree fabbricabili;

2) Di stabilire per l'anno 2003 le seguenti detrazioni:

euro 129,00 per l'abitazione principale;

euro 155,00 per l'abitazione principale dei soggetti che si trovano nelle situazioni individuate con deliberazione di consiglio comunale n. 12 del 15 aprile 1997, esecutiva ai sensi di legge.

(Omissis).

03A01821

COMUNE DI NARDÒ

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Nardò (provincia di Lecce) ha adottato il 20 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

a) Di stabilire che le aliquote I.C.I. per l'anno 2003 saranno uguali a quelle dell'anno precedente, ossia l'aliquota del quattro virgola cinque per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze e del cinque virgola cinque per mille per tutte le altre categorie di fabbricati, per le aree edificabili e per i terreni;

b) dare atto che la detrazione per l'abitazione principale anche per l'anno 2003, rimane fissata in € 103,29 (L. 200.000);

(Omissis).

03A01822

COMUNE DI OME

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Ome (provincia di Brescia) ha adottato il 18 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di determinare al 4 per mille l'aliquota I.C.I. 2003 per l'abitazione principale del soggetto passivo;

2. Di determinare al 7 per mille, *(Omissis)*, la tariffa ordinaria per l'anno 2003 dell'I.C.I., da applicare agli immobili diversi dall'abitazione principale del soggetto passivo;

3. Di dare atto che all'art. 3 del Regolamento I.C.I., *(Omissis)*, è prevista per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, la detrazione di € 258,00.

(Omissis).

03A01823

COMUNE DI PELLA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Pella (provincia di Novara) ha adottato il 17 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di applicare per l'anno 2003, per le motivazioni in premessa esposti, l'aliquota I.C.I. così come segue:

l'aliquota del 6 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale comprese le pertinenze alle stesse così come previsto dall'art. 30, comma 12 della legge n. 448 del 23 dicembre 1999.

l'aliquota del 7 per mille per tutti gli altri casi di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo n. 504 /1992 e successive modifiche ed integrazioni, diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze alle stesse.

2. Di stabilire che l'esazione dell'imposta in questione dovrà essere effettuata secondo la seguente modalità prevista dall'art. 7 del vigente regolamento sull'I.C.I.:

mediante versamento su apposito conto corrente postale n. 17356288 intestato al comune di Pella - servizio tesoreria.

(Omissis).

03A01824

COMUNE DI PIURO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Piuro (provincia di Sondrio) ha adottato il 20 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) Di determinare, *(Omissis)*, in attuazione dell'art. 6 del suddetto decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dal comma 53 dell'art. 3 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 4,5 per mille.

2) Di confermare, anche per l'anno 2003, la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ad euro 103,30, con le precisazioni previste dall'art. 4 del Regolamento in materia di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, approvato dal consiglio comunale, con deliberazioni n. 44 del 27 novembre 1998.

(Omissis).

03A01825

COMUNE DI PORTULA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Portula (provincia di Biella) ha adottato il 16 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) Di fissare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2003, nella misura del 6 per mille;

2) Di confermare la detrazione unica fissa per la prima casa (abitazione principale) € 103,29 come già stabilito per gli scorsi esercizi;

(Omissis).

03A01826

COMUNE DI PREGANZIOL

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Preganziol (provincia di Treviso) ha adottato il 27 dicembre 2002 e il 7 gennaio 2003 le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) Di determinare per l'anno 2003, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili:

a) 7 per mille per aree fabbricabili, terreni agricoli, abitazioni diverse dall'abitazione principale con esclusione di quelle comprese nel sub *b)*;

b) 5,5 per mille per abitazioni principali, unità immobiliari diverse dalle abitazioni, abitazioni che i proprietari concedono in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite da appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, che hanno provveduto alla definizione di contratti-tipo, in base a quanto disposto dall'art. 2, comma 3 della legge n. 431 del 9 dicembre 1998;

(Omissis).

1) Di determinare la detrazione ordinaria di € 104,00 sull'imposta dovuta per le abitazioni possedute a titolo principale;

2) di confermare altresì la detrazione a € 259,00 sull'imposta dovuta per l'abitazione principale per i contribuenti appartenenti alla seguente categoria:

nuclei familiari che dichiarino di aver percepito nell'anno precedente solamente redditi da lavoro dipendente o da pensione, per un importo complessivo non superiore all'ammontare della pensione minima INPS comprensiva della maggiorazione sociale (se il nucleo è composto da una persona sola), o non superiore al doppio di tale ammontare (se il nucleo è composto da due o più persone), e dichiarino inoltre di non possedere altre unità immobiliari e di non avere altri redditi oltre a quello derivante dall'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze;

3) di condizionare la fruizione della maggiore detrazione alla presentazione di una domanda su apposito modello, da presentare all'Ufficio entro il 20 dicembre 2003, allegando la documentazione necessaria a permettere la verifica dei redditi percepiti nell'anno precedente.

(Omissis).

03A01827

COMUNE DI PRIOCCA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Priocca (provincia di Cuneo) ha adottato il 7 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) Di confermare e determinare, per l'anno 2003, la misura della detrazione I.C.I. da applicare all'abitazione principale, nella misura minima prevista per legge, pari ad euro 103,29;

2) Di prendere atto della determinazione dell'aliquota I.C.I. per l'anno 2003 nella misura del 6 per mille da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili, fissata dalla Giunta comunale con atto deliberativo n. 4 in data 2 gennaio 2003, dando atto che la determinazione di tali aliquote consente di assicurare l'equilibrio del bilancio di previsione 2003;

(Omissis).

03A01828

COMUNE DI PRIOLO GARGALLO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Priolo Gargallo (provincia di Siracusa) ha adottato il 23 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) Di confermare per l'anno 2003 le aliquote I.C.I. come deliberate per l'anno 2002 con atto consiliare n. 64/2001 dando atto che la detrazione per l'abitazione principale è pari a € 207,00;

(Omissis).

03A01829

COMUNE DI TIRIOLO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Tiriolo (provincia di Catanzaro) ha adottato il 27 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di confermare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. da applicare nel comune di Tiriolo nella misura del 5,5 per mille per l'abitazione principale, con detrazione di euro 103,29, nella misura del sette per mille per i restanti immobili ai quali si applica l'imposta, nonché nella misura agevolata del 3 per mille per i proprietari che eseguono, con formale autorizzazione o concessione, gli interventi di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 499/1997, limitatamente alle unità immobiliari, oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

03A01830

COMUNE DI VEDUGGIO CON COLZANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Veduggio con Colzano (provincia di Milano) ha adottato il 9 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare per l'anno 2003 nelle seguenti misure:

7 per mille sugli alloggi non locati;

6 per mille su tutti gli altri immobili;

di mantenere la detrazione d'imposta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di euro 103,29 stabilita per legge;

(Omissis).

03A01831

COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Vigliano Biellese (provincia di Biella) ha adottato il 20 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) Di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nella seguente misura:

immobili adibiti ad abitazioni e loro pertinenze: 6,25 per mille;

alloggi sfitti: 7,00 per mille;

immobili adibiti ad abitazione principale e loro pertinenze: 5,00 per mille;

ogni altro tipo di immobile e sue pertinenze: 6,25 per mille;

2) Di dare atto che la detrazione dell'imposta è quella stabilita dal decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, in € 103,29;

(Omissis).

03A01832

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501049/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	**ALTAMURA (BA)**	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	**BENEVENTO**	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	**CASERTA**	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	**CAVA DEI TIRRENI (SA)**	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
21013	**GALLARATE (VA)**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Puricelli, 1	0331	786644	782707
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via Roma, 114	049	8760011	8754036
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	**SALERNO**	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	**TORINO**	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Vicolo Terese, 3	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238